SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2010, n. **13**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi e, in particolare, per quanto riguarda gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine **"investimento"** si intende ogni tipo di bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, o i diritti correlati all'investimento medesimo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, sempre che sia stato effettuato in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si è realizzato e includerà in particolare, ma non a titolo esclusivo:

a) la proprietà di beni mobili ed immobili, così come gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni e altri oneri;
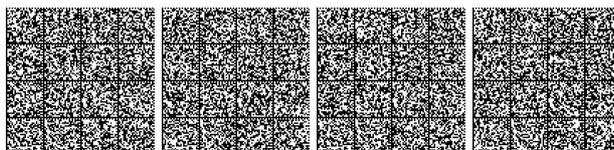
b) azioni, quote sociali, redditi di capitale e qualunque altro tipo di partecipazione in società;

c) denaro, titoli di credito e qualsiasi altro titolo o documento di Stato o pubblico, così come prestiti che abbiano un valore economico direttamente connesso ad un investimento specifico. I crediti saranno inclusi solamente quando saranno regolarmente contrattati e documentati, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato dove tale investimento sia stato realizzato;

d) diritti della proprietá intellettuale, inclusi i diritti d'autore ed i brevetti della proprietá industriale, quali patenti, disegni industriali, marchi commerciali o marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, conoscenze tecnologiche, valore dell'avviamento (goodwill) e altri diritti simili;

e) concessioni economiche conferite per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e permesso conferiti in conformità alla Legge, includendo la prospezione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Qualsiasi aumento del valore o modifica della forma in cui i beni siano investiti o reinvestiti, non altererà la loro natura di investimento ai sensi del presente Accordo.

2. Il termine **"investitore"** comprende, per ognuna delle Parti Contraenti, le seguenti persone che abbiano effettuato o che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con il presente Accordo:

a) qualsiasi persona fisica che sia cittadino di una delle Parti Contraenti, in conformità alla sua legislazione;

b) qualsiasi persona giuridica, con o senza fini di lucro, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformità con la legislazione interna di quest'ultima, e che abbia nello Stato stesso la sua sede legale o che sia gestita direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti Contraenti o da persone giuridiche che abbiano la propria sede legale nel territorio di una delle Parti Contraenti e che siano costituite in conformità alla legislazione di queste.

3. Il termine **"guadagni"** fa riferimento a tutti i valori monetari prodotti da un investimento, come gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti e qualsiasi altro introito corrente correlato all'investimento, includendo qualsiasi forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, bestiame, prodotti agricoli o altri prodotti.

4. Il termine **"territorio"** comprende, nel caso della Repubblica Italiana, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri, anche le zone marittime. Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati esercitano la propria sovranità o, in osservanza del diritto internazionale, sulle quali esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione.

Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica di Panama, la superficie terrestre, il mare territoriale, la piattaforma continentale sottomarina, il sottosuolo e lo spazio aereo tra Colombia e Costa Rica, cosí come stabilito dai trattati per i confini stipulati tra Panama e questi Stati.

5. Con **"Diritto di Accesso"** si intende il diritto ad essere ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente per realizzare investimenti.

6. Con **"Accordo di Investimento"** si intende il patto tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.

7. Con "**Trattamento non Discriminatorio"** si intende un trattamento equivalente al migliore tra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione più favorita.

ARTICOLO II

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ogni Parte Contraente promuoverà nel suo territorio gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti.

2. Gli investitori di ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere al territorio dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti in condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell'Articolo III (1).

3. Ogni Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente che siano stati ammessi nel suo territorio, e non pregiudicherà, attraverso misure ingiustificate o discriminatorie, la loro gestione, il loro mantenimento, il loro uso, il loro godimento, il loro usufrutto, il loro ampliamento e la loro liquidazione o disposizione.
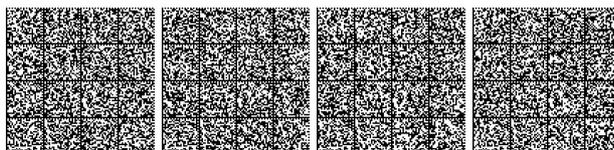
4. Ciascuna delle Parti Contraenti manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'osservanza adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti con gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III

Trattamento nazionale e applicazione della clausola della nazione più favorita

1. Ogni Parte Contraente, una volta che abbia permesso nel proprio territorio investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente garantirá piena protezione legale a tali investimenti e concederà loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori o di investitori di Stati terzi.

2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore nel futuro per una delle Parti Contraenti scaturisse un quadro normativo in base al quale gli investitori dell'altra Parte Contraente dovessero ricevere un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento sarà applicato agli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Senza pregiudizio di quanto disposto nei commi precedenti, il trattamento della clausola della nazione più favorita non si applicherà ai privilegi che ogni Parte Contraente dovesse concedere a investitori di uno Stato terzo in conseguenza della sua partecipazione o associazione in una zona di libero scambio, in una unione doganale, in un mercato comune, in un accordo regionale/subregionale o in accordi economici multilaterali.

4. Le disposizioni nei commi (1) e (2) di questo articolo non saranno da interpretarsi come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risultino da accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione o a facilitare la circolazione transfrontaliera di persone e beni.
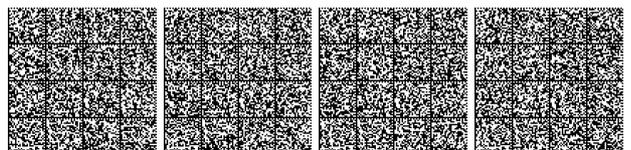
ARTICOLO IV

Risarcimento per danni o perdite

Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per ció che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.

ARTICOLO V

Espropriazioni e compensazioni

1. Nessuna delle Parti Contraenti varerá provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione o altre misure che privino direttamente o indirettamente del proprio investimento un investitore dell'altra Parte, a meno che tali misure non siano adottate per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, su base non discriminatoria e secondo la corretta procedura legale.

2. Tali misure saranno accompagnate da disposizioni per il pagamento di un risarcimento sollecito, adeguato ed effettivo. L'ammontare di tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione fosse resa pubblica.

3. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato con la stessa valuta nella quale l'investitore ha realizzato l'investimento, nella misura in cui detta moneta è o continui ad essere convertibile, o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

4. Il risarcimento sarà considerato sollecito se effettuato senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, in un arco di tempo non superiore a sei (6) mesi, calcolati a partire dalla data in cui si concludano, secondo la legislazione delle Parti Contraenti, i rispettivi procedimenti per la determinazione del valore del bene espropriato o nazionalizzato.
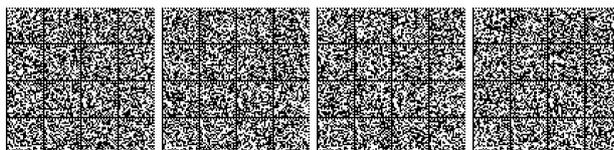
5. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati fino alla data del pagamento, calcolati secondo il tasso LIBOR a sei mesi e con effetto dalla data di nazionalizzazione o di esproprio.

6. Un cittadino o una impresa di una delle Parti Contraenti che ritenga che il suo investimento sia stato totalmente o parzialmente espropriato, avrà diritto ad una immediata valutazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio ha avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio e ogni rispettivo risarcimento siano stati effettuati secondo i principi del diritto internazionale, e anche di decidere in merito a tutte le ulteriori questioni correlate.

7. Nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di un provvedimento simile sia una impresa con capitale straniero, al calcolo della quota dell'investitore, effettuato nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, saranno sommati gli aumenti di capitale e la valorizzazione degli utili reinvestiti e dei fondi di riserva e sarà sottratto l'ammontare delle riduzioni e delle perdite.

8. Se dopo l'espropriazione, il bene in questione non è stato utilizzato, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di presentare istanza per acquistare il bene espropriato secondo il giusto valore di mercato e in conformità con le disposizioni normative del Paese competente. Nel caso in cui sia necessario, il predetto valore di mercato sarà rideterminato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti.

ARTICOLO VI

Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni

1. Ogni Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente :

a) del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;

b) dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;

c) dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);

d) dei profitti;

e) del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;

f) delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;

g) dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;

h) dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.

ARTICOLO VII

Modalità di trasferimento

1) I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.

2) Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

ARTICOLO VIII

Surroga

Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtù di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscerà la validità della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sarà autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.
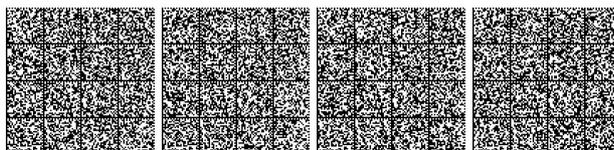
ARTICOLO IX

Soluzione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente destinataria dell'investimento

1) Le controversie che dovessero sorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.

2) Nel caso in cui l'investitore e un soggetto di una delle Parti Contraenti abbiano firmato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in questo stabilita.

3) Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in modo amichevole entro 6 mesi dalla data della richiesta di conciliazione presentata in forma scritta, l'investitore potrà sottoporre la controversia a:

a) il Tribunale competente della Parte Contraente;

b) un Tribunale arbitrale ad hoc, in osservanza del Regolamento arbitrale della Commissione per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

c) il "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti" (ICSID), per l'applicazione dei procedimenti arbitrali previsti dalla Convenzione di Washington del 18 marzo del 1965 riguardante il "Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati".

4) Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, finché tali procedimenti non siano stati conclusi e che una delle Parti della controversia non abbia adempiuto con il lodo del Tribunale Arbitrale o con la sentenza di altro Tribunale, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza, o secondo quelli che si possano determinare in base alle norme di diritto internazionale o a norme interne che siano applicabili nel caso specifico.

5) Le sentenze arbitrali saranno definitive ed obbligatorie per le Parti della controversia. Ciascuna Parte Contraente le eseguirà in conformità con la propria legislazione e in conformità con le Convenzioni Internazionali del caso.

ARTICOLO X

Soluzione di controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, risolte per via diplomatica.

2) Se una disputa tra le Parti Contraenti non potesse risolversi in questa maniera entro un termine di sei mesi calcolati a partire dalla data della notifica della controversia, questa sarà sottoposta, a richiesta di qualunque Parte Contraente, a un Tribunale Arbitrale.

3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito per ogni caso particolare nel seguente modo: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente designerà un membro del Tribunale che sceglierà un cittadino di uno Stato terzo quale Presidente del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro un termine di due mesi a partire dalla data di designazione degli altri due membri.

4) Se entro i termini previsti nel comma precedente non dovessero essere state effettuate le designazioni necessarie, qualunque delle Parti Contraenti potrà, in assenza di altre soluzioni, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o laddove, per qualsiasi ragione, fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, si inviterà il Vicepresidente ad effettuare le nomine necessarie. Se il Vicepresidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o se a sua volta fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segue immediatamente in ordine di graduatoria e non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti, sarà invitato ad effettuare le nomine necessarie.

5) Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza. Tale decisione sarà definitiva, obbligatoria e avrà effetto vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente si farà carico delle spese del suo membro del Tribunale e della sua rappresentaza nel procedimento arbitrale. Le spese del Presidente, così come gli altri costi che siano causati dal funzionamento di tale Tribunale, saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.

Il Tribunale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO XI

Ambito di applicazione

Il Presente Accordo sarà applicato a tutti gli investimenti realizzati prima o dopo la data della sua entrata in vigore; tuttavia, non si applicherà a nessuna controversia, reclamo o disputa che sia sorta precedentemente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO XII

Entrata in vigore, durata e termine

1) Il presente Accordo entrerà in vigore nella data dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo avrà una durata di dieci (10) anni, dopo i quali rimarrà in vigore per tempo indefinito.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da qualunque delle Parti Contraenti e la denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica.

2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati precedentemente alla data in cui la notifica della denuncia di questo Accordo diventi effettiva, le disposizioni degli articoli da I a XI resteranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di notifica.

Fatto a VENEZIA, il 6 FEBBRAIO 2009, in due originali ciascuno nelle lingue italiano e spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA

MINISTERO ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1774):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 21 settembre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 ed il 24 novembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 1° dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3014):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 dicembre 2009 ed il 14 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.

10G0024

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. **14**.

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Albo degli amministratori giudiziari

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».

2. L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Art. 2.

Attività degli amministratori giudiziari

1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.

2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

Art. 3.

Iscrizione nell'Albo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) nell'Albo professionale degli avvocati.

2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 1 da almeno tre anni.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

Onorabilità

1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;

d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Art. 5.

Cancellazione dall'Albo

1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4.

2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

Art. 6.

Vigilanza del Ministro della giustizia

1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.

3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.

5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.

Art. 7.

Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia.

2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;

b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera *a)* che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario.

3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 4-*bis*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;

b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.

Art. 8.

Compensi degli amministratori giudiziari

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio:

a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;

b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
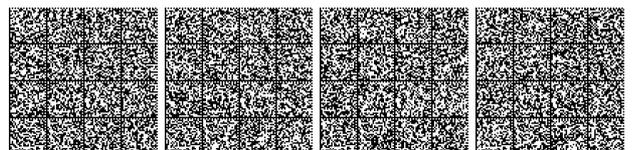
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:

1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;

2) possibilità di usufruire di coadiutori;

3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;

e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;

f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.

Art. 9.

Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.

Art. 10.

Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

Art. 11.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):

«13. L'Albo di cui all'art. 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
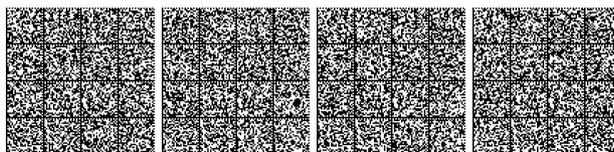
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):

«3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete .».

Note all'art. 4:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.».

— Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle premesse.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*sexies*, comma 4-*bis*, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575:

«4-*bis*. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.».

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.».

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.

10G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2010.

Revoca del decreto 22 gennaio 2010 di scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 2010, con il quale il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) è stato sciolto a seguito della sentenza del tribunale di Isernia in data 8 gennaio 2010, con la quale è stato dichiarato decaduto il sindaco del predetto ente;

Visto il ricorso in appello prodotto da un cittadino elettore di Castel San Vincenzo in data 28 gennaio 2010, a seguito del quale l'esecuzione della citata sentenza resta sospesa;

Considerato, pertanto, che è venuto meno il presupposto che ha dato luogo al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il decreto in data 22 gennaio 2010 di scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) è revocato.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 2010 a causa della decadenza del sindaco, dichiarata dal tribunale di Isernia con sentenza dell'8 gennaio 2010, nei cui confronti il sindaco decaduto ha prodotto espressa acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura civile.

Con ricorso in data 28 gennaio 2010, un cittadino elettore del comune di Castel San Vincenzo ha proposto appello avverso la citata sentenza ai sensi dell'art 70, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che l'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ed essendo, pertanto, venuto meno il presupposto del suddetto provvedimento di scioglimento, il prefetto di Isernia ne ha proposto la revoca con nota in data 4 febbraio 2010.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone la revoca del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia).

Roma, 4 febbraio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01857
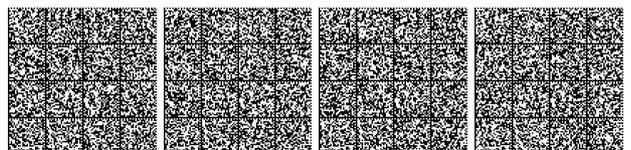
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2010.

Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di Pesaro e Urbino e Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modifiche, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 37, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001;

Vista la legge in data 3 agosto 2009, n. 117 con cui alcuni comuni della regione Marche, appartenenti alla provincia di Pesaro e Urbino, sono stati aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2;

Ritenuto che occorre rideterminare le circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali delle province sopramenzionate;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Articolo unico

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Rimini e Pesaro e Urbino sono stabilite come segue:
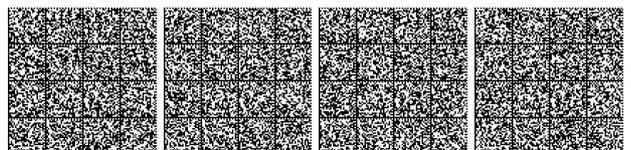
PROVINCIA DI RIMINI
Popolazione al 21 ottobre 2001: 290.033
Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI BELLARIA-IGEA MARINA
Capoluogo: Bellaria-Igea Marina
(Tribunale di Rimini)

Comprende il comune di Bellaria-Igea Marina.

2 - COLLEGIO DI CATTOLICA
Capoluogo: Cattolica
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Cattolica delimitata come segue: argine sinistro del fiume Tavollo (dalla via Luciona al Porto Canale), battente del mare (dal Porto Canale al fiume Conca), fiume Conca (dalla foce al ponte della ferrovia), parte della ferrovia lato mare (dal ponte sul fiume Conca al ponte di via Toscana), via Toscana (inclusa), via Emilia Romagna (inclusa dai nn. 1/2 ai nn. 73/74), via Sardegna (inclusa), fiume Ventena lato destro (dal ponte della ferrovia ai confini con il territorio del comune di San Giovanni in Marignano), confini con il territorio del comune di San Giovanni in Marignano e di Gabicce Mare (da via Saludecese lato Rimini, via Luciona lato mare).

3 - COLLEGIO DI CORIANO
Capoluogo: Coriano
(Tribunale di Rimini)

Comprende il comune di Coriano e parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal confine con il comune di Riccione, prosegue lungo la via Marano (inclusa), segue i confini dell'aeroporto parallelamente alla via Casalecchio comprendendone i nn. dal 48 al 51 e dal 22 al 25. Scende fino ad attraversare le vie Coriano e Feleto, attraversa l'autostrada, segue comprendendola la via Panoramica. Prosegue attraversando via Monte L'Abate fino a congiungersi con la via Montescudo dai nn. 268 in poi e dal 301 in poi comprendendoli. Sale escludendo la via Montescudo fino all'incrocio di via Cà del Drago (esclusa), scende lungo la via Masere (inclusa), esclude via Stradella. Percorre via Maceri (esclusa), prosegue comprendendo via Montevecchio, corre lungo la via Consolare Rimini San Marino comprendendone il tratto fino all'altezza del torrente Ausa. Prosegue lungo una linea immaginaria che attraversa la via Consolare Rimini San Marino e si congiunge all'inizio della via Poggiomarino; percorre un tratto di via Santa Aquilina (inclusa), fino all'innesto con la via Consolare Rimini San Marino. Prosegue lungo una linea immaginaria che si collega alla via Castellaccio all'altezza dei nn. 35 e 46 (inclusi); prosegue costeggiando ed includendo la via Castellaccio, fino all'altezza dei nn. 68 e 75, continua lungo un linea immaginaria che si collega alla via Montechiaro, all'altezza del n. 6, corre parallela a via Montechiaro (inclusa) fino all'innesto con via Covignano. Prosegue lungo via Covignano dai nn. 285 al 301 e dal 294 al 306, continua lungo una linea immaginaria che, per escludere i nn. dal 303 alla fine e dal 308 alla fine della stessa via, assume una forma conica. Continua lungo una linea immaginaria che si congiunge con il confine della Repubblica di San Marino all'altezza dell'innesto della via Santa Aquilina con la via Consolare Rimini San Marino (incluse), attraversando e comprendendo il tratto di via Pizzolo dai nn. 7 e 6 in poi; segue, quindi il confine territoriale con la Repubblica di San Marino ed il comune di Coriano.
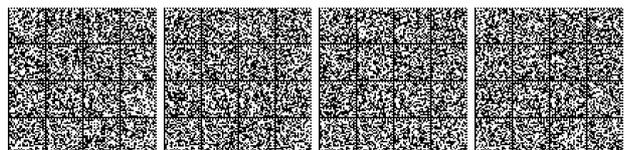
4 - COLLEGIO DI MISANO ADRIATICO
Capoluogo: Misano Adriatico
(Tribunale di Rimini)

Comprende il comune di Misano Adriatico.

5 - COLLEGIO DI MORCIANO DI ROMAGNA
Capoluogo: Morciano di Romagna
(Tribunale di Rimini)

Comprende i seguenti comuni:
Monte Colombo - Morciano di Romagna - San Clemente.

6 - COLLEGIO DI RICCIONE I
Capoluogo: Riccione
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Riccione delimitata come segue: battigia Marina, confine con Misano Adriatico, confine con Coriano, viale Venezia (esclusa dall'autostrada A 14 alla fine), asse autostrada A 14, viale Berlinguer (compreso solo il tratto tra il viale Arezzo e viale Pisa), viale Arezzo (compreso), viale Pisa (compreso), viale Toscana (compreso dal 61/48 alla fine), viale Circonvallazione (compreso), viale Assab (compreso), viale Machiavelli (compreso), viale Massaua (escluso), corso F.lli Cervi (compreso fino al 171/170), corso F.lli Cervi (escluso dal 173/172 alla fine), viale Cassino (escluso), viale Da Verazzano (compreso), asse Ferrovia, viale Ferraris (compreso), viale N.Bixio (compreso), viale Milano (compreso da viale N.Bixio a viale San Martino), lungomare della Repubblica (compreso da viale N.Bixio a piazzale San Martino), viale Trento Trieste (compreso da viale N.Bixio a viale San Martino).

7 - COLLEGIO DI RICCIONE II
Capoluogo: Riccione
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Riccione delimitata come segue: battigia Marina, lungomare della Repubblica (compreso da piazzale Roma al viale N.Bixio), viale Milano (compreso da viale N.Bixio a viale Parini), viale D'Annunzio (compreso da viale Parini a viale Mameli), viale N.Bixio (escluso), viale Ferraris (escluso), asse Ferrovia, viale Da Verazzano (escluso), corso F.lli Cervi (compreso dal 172/173 alla fine), viale Cassino (compreso), corso F.lli Cervi (escluso fino al 170/171), viale Machiavelli (escluso), viale Massaua (compreso), asse Rio Melo, viale G.Cesare (compreso dal 31/20 all'87/48), viale G.Cesare (escluso dall’89/50 alla fine), viale Flaminia (escluso), viale Emilia (escluso dall'1/2 al 69/64), viale Emilia (compreso dal 71/66 alla fine), asse Ferrovia, viale Mameli (compreso), viale Ungaretti (compreso da viale Verdi a viale Mameli), viale Monti (compreso da viale Leoncavallo a viale Mameli), viale Tasso (compreso da viale Parini a viale Mameli), viale D'Annunzio (compreso da viale Parini a viale Mameli).

8 - COLLEGIO DI RICCIONE III
Capoluogo: Riccione
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Riccione delimitata come segue: battigia Marina, viale Mameli (escluso), asse Ferrovia, viale Emilia (escluso dal 71/66 alla fine), viale Emilia (compreso dall'1/2 al 69/64), viale Flaminia (compreso), viale G.Cesare (compreso dall'89/50 alla fine), asse Rio Melo, viale Assab (escluso), viale Circonvallazione (escluso), viale Toscana (compreso dall'1/2 al 59/46), viale Pisa (escluso), viale Arezzo (escluso), viale Berlinguer (escluso il tratto da viale Arezzo a viale Pisa), asse autostrada A 14, viale Venezia (compreso dall'autostrada A 14 alla fine), confine con Coriano, confine con Rimini, viale D'Annunzio (compreso da viale Mameli alla fine), viale Tasso (compreso da viale Mameli a viale D'Azeglio), viale Monti (compreso da viale Mameli a viale Cavalcanti), viale Ungaretti (compreso da viale Mameli a viale Angiolieri).

9 - COLLEGIO DI RIMINI I
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, percorre l'argine destro del Porto Canale fino all'altezza del ponte Tiberio, prosegue lungo via Circonvallazione Occidentale escludendola, percorre via Bastioni Meridionali e Orientali comprendendoli. Attraversa via Roma comprendendo i nn. dall'1 al 59 e dal 2 all'84. Percorre il parco Cervi fino ad attraversare la strada ferrata, prosegue lungo viale Medaglie D'Oro fino all'altezza di viale Tobruk comprendendoli entrambi. Percorre un tratto di viale Zuara escludendola fino al viale Cirene comprendendolo, prosegue per viale e piazza Tripoli escludendoli entrambi fino al battente del mare.

10 - COLLEGIO DI RIMINI II
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, percorre parte del deviatore del fiume Marecchia fino all'altezza di viale XXIII Settembre in corrispondenza del n. 74. Comprende viale XXIII Settembre, percorre viale delle Piante comprendendone il primo tratto dal n. 1 all'11 e dal 2 al 10 fino all'altezza di via del Quadrifoglio (esclusa), prosegue per viale delle Piante fino a via del Vischio escludendola, ripercorre un tratto dello stesso viale delle Piante comprendendolo dai nn. 27 in poi e 30 in poi e via dell'Altea (inclusa), tratto di via dell'Agrifoglio (esclusa), fino a ricongiungersi con il deviatore del fiume Marecchia. Percorre detto fiume fino all'altezza del ponte Tiberio, prosegue escludendo l'argine destro del Porto Canale fino a raggiungere il battente del mare.

11 - COLLEGIO DI RIMINI III
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, percorre viale Bologna comprendendolo, attraversa la ferrovia, prosegue per via Amendola comprendendola.
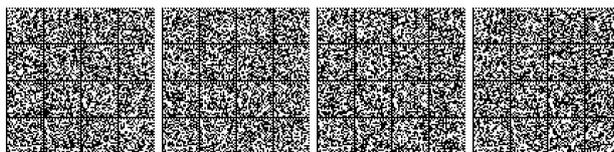
Percorre via P.Amati escludendola, prosegue lungo via Fattori comprendendola fino a giungere all'incrocio con via Popilia. Continua lungo detta via Popilia escludendola fino a via A.Novella, via G.Pastore e via A.Grandi escludendole, attraversa via Turchetta e via Emilia fino a ricongiungersi con il fiume Marecchia. Procede a sud lungo detto fiume fino ad oltrepassare via Nuova Circonvallazione, prosegue sul tratto del deviatore del torrente Ausa, attraversa via Tonale, sale fino all'altezza di via dell'Agrifoglio (inclusa), via dell'Altea (esclusa), tratto di viale delle Piante dai nn. 27 in poi e dal 30 in poi esclusi, per ricomprendere parte di viale delle Piante dai nn. 13 al 25 e dal 12 al 28 per poi riescludere il tratto dai nn. 1 all'11 e dal 2 al 10, sale per viale XXIII Settembre escludendola, percorre parte del deviatore del fiume Marecchia fino al battente del mare.

12 - COLLEGIO DI RIMINI IV
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, percorre i confini dei comuni di Bellaria-Igea Marina, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna fino al fiume Marecchia, percorrendo una parte dello stesso fiume. Prosegue lungo una linea immaginaria che si collega alla via Marecchiese, all'altezza dei nn. 301e 320, quindi lungo detta via Marecchiese escludendo i nn. dal 301 al 369 e dal 320 al 396. Continua parallela alle vie Darwin ed Einstein (incluse), prosegue lungo un tratto di via dei Mulini (inclusa), per congiungersi con una linea immaginaria con l'autostrada; percorre l'autostrada comprendendola fino all'altezza di via Marecchiese, prosegue lungo via Marecchiese comprendendola dai nn. 281 al 299 e dal 290 al 318. Prosegue lungo una linea immaginaria parallela a via Montemaggio (inclusa) e si ricongiunge con il fiume Marecchia, che ripercorre fino all'altezza dell'incrocio della via Emilia con la vai Circonvallazione Ovest. Attraversa la via Emilia (escludendo il Polo fieristico) e la via Turchetta (inclusa dal n. 80 alla fine e dal n. 79 alla fine); continua lungo la via A.Grandi, via G.Pastore e via A.Novella (incluse), tratto di via Popilia dai nn. 88 in poi e dal 115 in poi (inclusi), prosegue per via E.Fattori (esclusa), via P.Amati (inclusa), via G.Amendola (esclusa), viale Bologna (escluso) fino a raggiungere il battente del mare;

e parte del territorio del comune di Santarcangelo di Romagna delimitata come segue: confina da ovest, in senso antiorario, con il territorio dei comuni di Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, dove incrocia via San Bartolo quindi prosegue, in direzione est, lungo via San Bartolo (inclusa), via Berti (inclusa), via Roveto (inclusa), quindi prosegue in direzione sud-ovest lungo via dell'Uso (inclusa), includendo via del Biancospino e via della Ginestra, e risale, in direzione nord-est lungo la stessa via dell'Uso (inclusa), prosegue lungo via Santarcangelo-Bellaria (inclusa), fino ad incrociare via Biagetti; continua lungo via Biagetti (inclusa), quindi con una linea retta immaginaria si congiunge con via Roncaglia (esclusa), dalla quale prosegue, con una linea retta immaginaria, fino ad intersecare via San Vito in corrispondenza dei nn. 699 e 700 (esclusi); continua lungo la via Calancone (inclusa), via Ronchi (esclusa) fino ad incrociare via Tosi, prosegue lungo la stessa via Tosi (inclusa) in direzione sud, quindi sempre lungo la stessa via in direzione ovest, escludendo la parte di via che comprende i nn. dall'1 al 180; prosegue lungo via San Marino (esclusa), via Ospedale (inclusa), continua, in direzione sud, lungo via Tosi (inclusa) fino ad incrociare la via Emilia al n. 1344 (incluso), prosegue, in direzione est, lungo via Emilia (numeri dispari esclusi) fino al confine con il comune di Rimini.
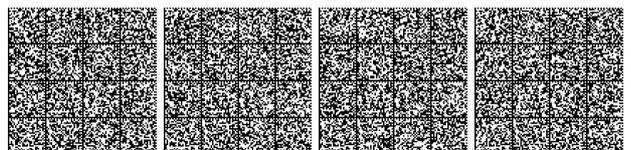
13 - COLLEGIO DI RIMINI V
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, comprende piazzale B.Croce e viale G.Pascoli fino alla ferrovia dai nn. 115 in poi e dal 200 in poi per poi deviare a est della stessa fino a via del Gelsomino, via del Tulipano, via Lipparini, via A.Beltramelli, via G.Rossetti comprendendole tutte. Attraversa via Flaminia comprendendone il tratto dai nn. 1 al 179 e dal 2 al 78 fino al Palazzetto dello Sport, prosegue lungo la via Circonvallazione Meridionale comprendendone un tratto dai nn. 1 all'11 e dal 2 al 26 fino all'altezza di via Gueritti per poi proseguire lungo la via Circonvallazione Meridionale escludendola fino al confine del Collegio I. Prosegue escludendo un tratto di via Bastioni Meridionali e tutta via Bastioni Orientali, attraversa via Roma all'altezza dei nn. 61 e 86 compresi, oltrepassa la ferrovia, esclude tratto di viale Medaglie d'Oro fino a viale Tobruk (escluso), percorre tratto di viale Zuara comprendendola, esclude viale Cirene, prosegue per viale e piazza Tripoli comprendendoli, fino a raggiungere il battente del mare.

14 - COLLEGIO DI RIMINI VI
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare, comprende piazzale Gondar, percorre viale Siena comprendendolo, esclude viale Urbino, prosegue a est lungo la ferrovia, percorre i confini di via Filangieri comprendendone il tratto dai nn. 1 al 21 fino a via Davanzati escludendo quest'ultima. Prosegue lungo un tratto di via N.Tommaseo escludendola, comprende via Giannone per poi congiungersi a via Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Palmiri e via Nuova Circonvallazione (escluse). Percorre via Flaminia escludendola dai nn. 80 al 162 e dal 181 al 259, esclude via Rossetti, via Beltramelli, via Lipparini, via del Tulipano, via del Gelsomino, attraversa la ferrovia, percorre tratto di viale Pascoli escludendolo, esclude piazzale B.Croce fino a raggiungere il battente del mare.

15 - COLLEGIO DI RIMINI VII
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal battente del mare lungo i confini con il comune di Riccione fino all'altezza della ferrovia, percorrendo la stessa fino al ponte di via Cavalieri di Vittorio Veneto dai nn. 1 al 23 e dal 2 al 22. Prosegue lungo detta via escludendola fino all'altezza delle vie Tirana e Sofia comprendendole, percorre viale Mosca comprendendolo, devia a sud comprendendo le vie Bellinzona, Friburgo, Locarno e viale Ginevra per proseguire lungo un tratto di viale Costantinopoli escludendolo e raggiungere i confini dell'aeroporto. Prosegue nel Villaggio del Sole comprendendo le vie: Calzecchi, Mazzocchi, Corbelli, De Paoli e Pesaresi per poi ricongiungersi con la via Flaminia escludendola fino all'incrocio con via Palmiri e via Nuova Circonvallazione (escluse). Percorre via Giannone (esclusa), percorre via N.Tommaseo (inclusa), via Davanzati (inclusa), comprende un tratto di via Filangieri dal 23 in poi. Prosegue lungo la ferrovia, comprende viale Urbino, esclude viale Siena e piazzale Gondar fino a raggiungere il battente del mare.
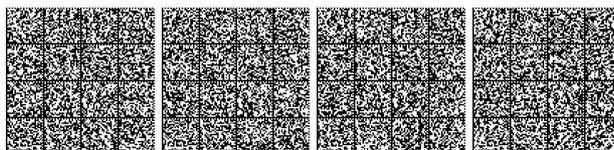
16 - COLLEGIO DI RIMINI VIII
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dal Ponte di Tiberio, scende lungo il fiume Marecchia fino al deviatore, percorre lo stesso fino alla via Nuova Circonvallazione, prosegue escludendo via Nuova Circonvallazione fino ad incunearsi nel deviatore del torrente Ausa. Prosegue lungo i confini di via A.Moro comprendendola, tratto di via Sbrozzi dai nn. 1 all'11 e dal 2 al 13 (compresi), comprende via Marzabotto, prosegue lungo via Di Mezzo escludendone il tratto dai nn. 22 al 44 e dal 33 al 61 fino a via del Cavallo, per poi ricomprenderne l'ultima parte dai nn. 1 al 31 e dal 2 al 20. Procede per via Lavatoio e piazza Mazzini escludendole entrambe, fino a ricongiungersi con via Circonvallazione Occidentale comprendendola, confine del Collegio I.

17 - COLLEGIO DI RIMINI IX
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte da piazza Mazzini comprendendola, percorre un tratto della via Circonvallazione Meridionale comprendendola dai nn. 13 in poi e 28 in poi fino all'altezza di via della Fiera. Prosegue lungo via della Fiera escludendola fino all'altezza di via del Centino (inclusa). Continua lungo il confine del parco Giovanni Paolo II, adiacente alle vie Molise, Abruzzo, A.Bianchi, Lucchesi e Gambetti (escluse) fino all'incrocio con via Euterpe (inclusa) e viale della Repubblica (escluso). Scende lungo il torrente Ausa fino all'altezza del casello dell'autostrada Rimini sud (incluso), per proseguire lungo una linea immaginaria che costeggia il casello stesso fino ad incrociare la via Consolare Rimini San Marino, che comprende fino all'altezza di via della Gazzella. Percorre via della Gazzella (esclusa) fino all'incrocio con via del Cervo, prosegue lungo via del Cervo e via dello Stambecco (incluse) fino all'incrocio con via della Grotta Rossa; percorre via della Grotta Rossa (esclusa) fino al ponte dell'autostrada, costeggia l'autostrada stessa fino all'incrocio con via Covignano, prosegue parallela alla via Circonvallazione Nuova comprendendola fino all'altezza di via Cerasolo (esclusa), comprendendo la via Bascucci. Attraversa il deviatore del torrente Ausa e prosegue lungo i confini di via A. Moro (esclusa) comprendendo l'ultimo tratto di via Sbrozzi dai nn. 13 e 14 in poi. Attraversa via Marzabotto, escludendola, percorre via di Mezzo (includendo il tratto dai nn. 22 al 44 e dal 33 al 61) fino all'altezza di via del Cavallo, per poi escludere l'ultima parte della stessa via di Mezzo dai nn. 1 al 31 e dal 2 al 20, procede per via Lavatoio (inclusa) fino a ricongiungersi con piazza Mazzini.

18 - COLLEGIO DI RIMINI X
Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte da via della Fiera comprendendola fino all'altezza di via del Centino (esclusa), continua lungo il confine del parco Giovanni Paolo II adiacente alle vie Molise, Abruzzo, A.Bianchi, Lucchesi e Gambetti, comprendendole tutte, fino all'incrocio con la via Euterpe (esclusa) e la via della Repubblica (inclusa). Scende lungo il torrente Ausa fino all'altezza di via Poggiomarino, prosegue parallelo alla via Consolare Rimini San Marino e lungo via Montevecchio, escludendole entrambe, comprende via Maceri e via Stradella fino a giungere al Ghetto Masere, percorre via Masere escludendola fino a via Montescudo. Prosegue comprendendo un tratto di via Montescudo fino all'altezza dei nn. 266 e 299, comprende via Casareccio per ricongiungersi con via Monte
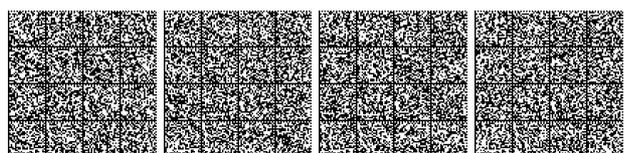
L'Abate in corrispondenza di via Panoramica. Prosegue escludendo via Panoramica, attraversa via Feleto, via Coriano fino a via Casalecchio per poi percorrere i confini dell'aeroporto. Confina con il comune di Riccione e corre lungo i confini del Collegio VII. Comprende parte di via Cavalieri di Vittorio Veneto dai nn. 24 in poi e 25 in poi, esclude le vie Tirana e Sofia, percorre tratto di viale Mosca (escluso), scende lungo le vie Bellinzona, Friburgo, Locarno e viale Ginevra escludendole, per comprendere l'ultimo tratto di viale Costantinopoli dai nn. 25 in poi e 32 in poi. Raggiunge i confini dell'aeroporto, esclude le vie Calzecchi, Mazzocchi, Corbelli, De Paoli e Pesaresi per proseguire lungo via Flaminia comprendendola dai nn. 80 al 286 e dal 181 al 399, esclude la stessa via Flaminia dai nn. 1 al 179 e dal 2 al 78 e parte della via Circonvallazione Meridionale dai nn. 1 all'11 e dal 2 al 26 fino a via Gueritti (esclusa).

19 - COLLEGIO DI RIMINI XI

Capoluogo: Rimini
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Rimini delimitata come segue: parte dalla via Circonvallazione Nuova all'altezza del fiume Marecchia, prosegue lungo la medesima via Circonvallazione Nuova comprendendola fino all'altezza di via Cerasolo (compresa). Prosegue parallela alla via Circonvallazione Nuova (esclusa) fino all'incrocio con via Covignano, escludendo la via Bascucci. Costeggia l'autostrada fino all'altezza di via della Grotta Rossa, prosegue lungo la medesima via della Grotta Rossa, comprendendola, fino all'incrocio con via dello Stambecco. Prosegue lungo via dello Stambecco e via del Cervo, escludendole entrambe, fino all'incrocio con via della Gazzella; percorre via della Gazzella, includendola fino all'incrocio con la via Consolare Rimini San Marino. Prosegue lungo la via Consolare Rimini San Marino escludendola, fino all'altezza del casello dell'autostrada Rimini Sud (escluso). Prosegue lungo una linea immaginaria che costeggia il casello stesso e si interseca con il torrente Ausa; scende lungo il torrente Ausa, attraversa la via Consolare Rimini San Marino e con una linea immaginaria si congiunge all'inizio della via Poggiomarino. Percorre un tratto della via Santa Aquilina, escludendola, fino all'innesto con la via Consolare Rimini San Marino. Prosegue lungo una linea immaginaria che si collega alla via Castellaccio all'altezza dei nn. 35 e 46 (esclusi). Prosegue costeggiando ed escludendo la via Castellaccio, fino all'altezza dei nn. 68 e 75, per continuare lungo una linea immaginaria che si collega alla via Montechiaro, all'altezza del n. 6, per correre parallela a detta via Montechiaro, escludendola, fino all'innesto con la via Covignano. Prosegue lungo la via Covignano, escludendola, dai nn. 285 al 301 e dal 294 al 306, per continuare lungo una linea immaginaria che, per ricomprendere i nn. dal 303 alla fine e dal 308 alla fine della stessa via Covignano, assume una forma conica. Continua lungo una linea immaginaria che si congiunge con il confine della Repubblica di San Marino all'altezza dell'incrocio della via Santa Aquilina, con la via Consolare Rimini San Marino (escluse), attraversando ed escludendo il tratto di via Pizzolo dai nn. 6 e 7 in poi. Corre lungo i confini della Repubblica di San Marino e dei comuni di Verucchio e Santarcangelo di Romagna fino al fiume Marecchia. Percorre una parte del fiume Marecchia, continua lungo una linea immaginaria che si collega alla via Marecchiese all'altezza dei nn. 301 e320 per proseguire lungo detta via comprendendo i nn. dal 301 al 369 e dal 320 al 396. Prosegue parallela alle vie Darwin ed Einstein (escluse), quindi lungo un tratto di via dei Mulini (esclusa) per congiungersi con una linea immaginaria all'autostrada. Percorre l'autostrada, escludendola, fino all'altezza via Marecchiese, prosegue lungo detta via, escludendola dai nn. 281 al 299 e dal 290 al 318. Prosegue lungo una linea immaginaria che corre parallela alla via Montemaggio (esclusa) e si ricongiunge con il fiume Marecchia che percorre fino all'altezza della via Circonvallazione Nuova;

e parte del territorio del comune di Verucchio delimitata come segue: confina da est, in senso antiorario, con il territorio dei comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Poggio Berni fino a congiungersi con una linea immaginaria con l'incrocio fra via Molino Bianco, via di Mezzo e via Casetti; quindi, prosegue lungo via Casetti (esclusa), via Trario (esclusa) fino all'intersezione con via Casale, prosegue verso sud-ovest lungo via Casale (inclusa), via Statale Marecchia (inclusa), fino all'incrocio con via del Tesoro e via Provinciale Nord e

procede, in senso opposto, lungo la stessa via Casale (inclusa) fino a piazza I Maggio (esclusa); da qui prosegue lungo via Mondaini (esclusa) fino all'intersezione con via Convento, prosegue lungo via Convento (inclusa), via del Cimitero (inclusa) dall'incrocio con via Convento fino all'intersezione con via Provinciale Nord; prosegue lungo via Provinciale Nord (esclusa), quindi con una linea immaginaria fino a via Serra (esclusa), si congiunge con una linea immaginaria con fosso Rinco e prosegue per fosso Marte fino al confine con il territorio di Rimini.

20 - COLLEGIO DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Capoluogo: San Giovanni in Marignano
(Tribunale di Rimini)

Comprende il comune di San Giovanni in Marignano e parte del territorio del comune di Cattolica delimitata come segue: fiume Ventena lato sinistro (dal ponte di via Emilia Romagna al ponte della ferrovia), via Sardegna (esclusa), via Emilia Romagna inclusa dai nn. 75/76 alla fine, via Toscana (esclusa), parte della ferrovia lato monte (da via Toscana al ponte sul fiume Conca), fiume Conca lato destro (dal ponte della ferrovia al ponte della SS.Adriatica n. 16), SS.Adriatica n. 16 (dal ponte sul fiume Conca alla via Marecchia), via Marecchia lato Rimini (dalla SS.Adriatica n. 16 alla via Torconca), via Torconca lato mare (da via Marecchia alla via Emilia Romagna).

21 - COLLEGIO DI SALUDECIO
Capoluogo: Saludecio
(Tribunale di Rimini)

Comprende i seguenti comuni:
Gemmano - Mondaino - Montefiore Conca - Montegridolfo - Montescudo - Saludecio.

22 - COLLEGIO DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Capoluogo: Santarcangelo di Romagna
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Santarcangelo di Romagna delimitato come segue: confina da est, in senso orario, con il territorio dei comuni di Rimini, Verucchio e Poggio Berni, fino all'incrocio con via dell'Uso; da qui prosegue lungo la stessa via (esclusa) e lungo via Santarcangelo-Bellaria (esclusa) fino ad incrociare via Biagetti, prosegue lungo via Biagetti (esclusa), quindi, con una linea retta immaginaria, si congiunge con via Roncaglia (inclusa); da quest'ultima prosegue, con una linea retta immaginaria, fino ad intersecare via San Vito in corrispondenza dei nn. 699 e 700 (compresi); continua lungo la via Calancone (esclusa), via Ronchi (inclusa) fino ad incrociare via Tosi, prosegue lungo la stessa via Tosi (esclusa) in direzione sud, quindi sempre lungo la stessa via in direzione ovest, includendo la parte di via che comprende i nn. dall'1 al 180; prosegue lungo via San Marino (inclusa), via Ospedale (esclusa), quindi continua, in direzione sud, lungo via Tosi (esclusa) fino ad incrociare la via Emilia al n. 1344 (escluso); prosegue, in direzione est, lungo la via Emilia (numeri pari esclusi) fino al confine con il comune di Rimini.

23 - COLLEGIO DI TALAMELLO - NOVAFELTRIA
Capoluogo: Novafeltria
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:

Casteldelci - Novafeltria - Pennabilli - Sant'Agata Feltria - Talamello.

24 - COLLEGIO DI VERUCCHIO
Capoluogo: Verucchio
(Tribunale di Rimini)

Comprende parte del territorio del comune di Verucchio delimitata come segue: confina da est, in senso orario, con il territorio del comune di Rimini, della Repubblica di San Marino, dei comuni di San Leo, Torriana e Poggio Berni fino a congiungersi con una linea immaginaria all'incrocio fra via Molino Bianco, via di Mezzo e via Casetti; da qui prosegue lungo via Casetti (inclusa), via Trario (inclusa) fino all'intersezione con via Casale, prosegue lungo via Casale (esclusa), via Statale Marecchia (esclusa), fino all'incrocio con via del Tesoro e via Provinciale Nord e si ricongiunge in senso opposto con via Alfieri; prosegue lungo via Casale (esclusa) fino a piazza I Maggio (inclusa); quindi prosegue lungo via Mondaini (inclusa) fino all'intersezione con via Convento; prosegue lungo via Convento (esclusa), via del Cimitero (esclusa fino all'intersezione con via Provinciale Nord), da qui prosegue lungo via Provinciale Nord (inclusa), comprende via Serra e prosegue per fosso Rinco e fosso Marte fino al confine con il territorio di Rimini. Comprende, altresì, il territorio comunale distaccato delimitato come segue: confine con il territorio della Repubblica di San Marino, dei comuni di Sasso Feltrio e San Leo;

comprende parte del territorio del comune di Santarcangelo di Romagna delimitata come segue: confina da sud, in senso orario, con il territorio dei comuni di Poggio Berni, Borghi, Longiano e Savignano sul Rubicone, fino all'incrocio con via San Bartolo; da qui prosegue lungo la stessa via (esclusa), via Berti (esclusa), via Roveto (esclusa) fino all'incrocio con via dell'Uso, dal quale continua lungo la stessa via (esclusa), devia per via del Biancospino (esclusa), quindi per via della Ginestra (esclusa) e ripercorre via dell'Uso (esclusa) fino al confine con il territorio del comune di Poggio Berni;

ed i comuni di Maiolo - Poggio Berni - San Leo - Torriana.
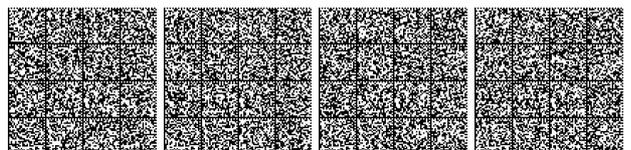
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Popolazione al 21 ottobre 2001: 333.857
Seggi assegnati n. 30

1 - COLLEGIO DI CAGLI
Capoluogo: Cagli
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Cagli - Cantiano.

2 - COLLEGIO DI CARTOCETO
Capoluogo: Cartoceto
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Cartoceto - Mombaroccio - Saltara.

3 - COLLEGIO DI COLBORDOLO
Capoluogo: Colbordolo
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Colbordolo - Petriano - Tavullia.

4 - COLLEGIO DI FANO I
Capoluogo: Fano
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Fano delimitata come segue: mare Adriatico, sponda sinistra del torrente Arzilla (zona Centinarola), tratto autostrada Bologna-Bari dal ponte sull'Arzilla fino alla ferrovia Fano-Urbino, via Baretti lato destro e dal n. 1 al n. 3 verso via Campanella (esclusa), da Fosso degli Uscenti verso la strada comunale degli Astienti antica fino a ritornare verso la ferrovia Fano-Urbino all'altezza della zona artigianale di Cuccurano Fosso della Carrara, confini con i comuni di Cartoceto, Mombaroccio e Pesaro.

5 - COLLEGIO DI FANO II
Capoluogo: Fano
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Fano delimitata come segue: mare Adriatico, sponda destra del torrente Arzilla (zona Centinarola), via Goito (esclusa), via dei Condotti (esclusa), via Roma (dal n. 10 al n. 152 e dal n. 67 al n. 191), via Togliatti (esclusa), via IV Novembre (dal n. 94 al n. 116 solo pari), asse Canale Albani fino alla ferrovia Bologna-Bari, via della Marina, via Caduti del Mare (dal n. 1 al n. 29 e dal n. 2 al n. 20/A), viale D. Alighieri (dal n. 1 al n. 51 e dal n. 2 al n. 66), viale Adriatico (dal n. 1 al n. 1/A e dal n. 2 al n. 82/A).
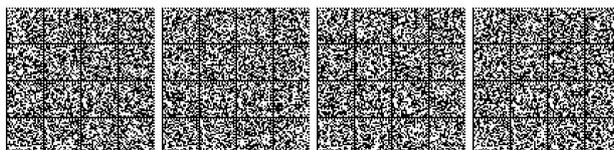
6 - COLLEGIO DI FANO III
Capoluogo: Fano
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Fano delimitata come segue: mare Adriatico, viale C. Colombo, tratto di via Caduti del Mare (dal n. 31 alla fine e dal n. 22 alla fine), via A. Manzoni, viale D. Alighieri (dal n. 53 alla fine e dal n. 68 alla fine), tratto di via G. da Fabriano, asse del Canale Albani fino all'inizio del Campo d'Aviazione, via Panella (esclusa), via Val D'Ossola, tratto della ferrovia Fano-Urbino, via della Colonna (dal n. 1 al n. 13 e dal n. 2 al n. 30), via Vivaldi (esclusa), via Gigli, via Lelli, via del Ponte (dal n. 1 al n. 15 e dal n. 2 al n. 12), via Bianchini prolungamento fino a via Pisacane n. 31/A, via del Bersaglio (lato sinistro) fino al mare.

7 - COLLEGIO DI FANO IV
Capoluogo: Fano
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Fano delimitata come segue: mare Adriatico, via del Bersaglio (lato destro), via Pisacane, via Bianchini (esclusa), via del Ponte (dal n. 17 alla fine e dal n. 14 alla fine), via Toscanini, via Lelli (esclusa), via B. Gigli (esclusa), via Vivaldi, via della Colonna (dal n. 1 al n. 15 e dal n. 2 al n. 30 esclusa), tratto della ferrovia Fano-Urbino, via Val D'Ossola (esclusa), via Panella, strada che costeggia il Campo d'Aviazione fino al Canale Albani per proseguire fino alla strada Taglio del Porto, fiume Metauro, confini con i comuni di Piagge, San Costanzo, Mondolfo, via Vecchia Osteria.

8 - COLLEGIO DI FANO V
Capoluogo: Fano
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Fano delimitata come segue: comune di San Costanzo, fiume Metauro, strada comunale Taglio del Porto fino al Canale Albani, via IV Novembre (dal n. 61 alla fine e dal n. 118 alla fine), via Togliatti, via Roma (dal n. 154 alla fine e dal n. 193 alla fine), via dei Condotti, via Goito (inclusa), tratto del torrente Arzilla, tratto sud dell'autostrada Bologna-Bari, tratto della ferrovia Fano-Urbino, via Baretti (lato destro e dal n. 5 alla fine), Fosso degli Uscenti verso la strada comunale degli Astienti per ritornare verso la ferrovia all'altezza del Fosso di Carrara, confine con il comune di Cartoceto.

9 - COLLEGIO DI FERMIGNANO
Capoluogo: Fermignano
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Acqualagna - Fermignano.
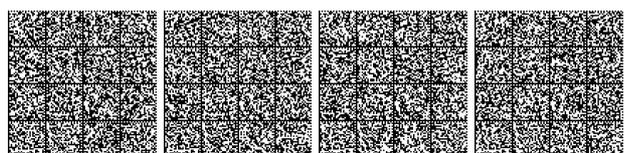
10 - COLLEGIO DI FOSSOMBRONE
Capoluogo: Fossombrone
(Tribunale di Urbino)

Comprende il comune di Fossombrone.

11 - COLLEGIO DI GABICCE MARE
Capoluogo: Gabicce Mare
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Gabicce Mare - Gradara.

12 - COLLEGIO DI MACERATA FELTRIA
Capoluogo: Macerata Feltria
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Carpegna - Frontino - Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme - Montecopiolo - Pietrarubbia - Sassofeltrio.

13 - COLLEGIO DI MONDAVIO
Capoluogo: Mondavio
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Fratte Rosa - Mondavio - Orciano di Pesaro - San Lorenzo in Campo.

14 - COLLEGIO DI MONDOLFO
Capoluogo: Mondolfo
(Tribunale di Pesaro)

Comprende il comune di Mondolfo.

15 - COLLEGIO DI MONTEFELCINO
Capoluogo: Montefelcino
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Barchi - Isola del Piano - Monteciccardo - Montefelcino - Sant'Ippolito - Serrungarina.

16 - COLLEGIO DI PERGOLA
Capoluogo: Pergola
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Frontone - Pergola - Serra Sant'Abbondio.

17 - COLLEGIO DI PESARO I
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: dal mare Adriatico, seguendo il confine con i comuni di Gabicce Mare e Gradara, fino all'incrocio con strada del Boncio, strada del Boncio (inclusa), proseguendo lungo strada di Montebacchino e strada Ronchi (incluse) fino alla strada Romagna (inclusa), da qui proseguendo lungo detta strada fino a via Tevere (esclusa), prosegue parallelamente a via Adda ed a via Arno (escluse) risale quindi lungo via Clitunno e via Bassano del Grappa (escluse), strada di Caprilino (esclusa), strada di Caprile (inclusa fino all'incrocio con strada Adriatica), strada Adriatica fino al fiume Foglia (incluso), viale Mameli e viale Fiume (incluse), fino a ritornare al mare Adriatico.

18 - COLLEGIO DI PESARO II
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: dal mare Adriatico seguendo via Fiume e viale Mameli (escluse) fino al fiume Foglia, prosegue lungo il fiume Foglia fino alla ferrovia, da qui seguendo la ferrovia fino a via Saffi, via Saffi (esclusa), via La Marca (esclusa) fino all'incrocio con strada Delle Marche, strada Delle Marche (inclusa dal n. 0 al n. 122 e dal n. 39 al n. 123), da qui ritornando al mare Adriatico.

19 - COLLEGIO DI PESARO III
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: via Saffi compresa dal n. 1 al n. 8 e dal n. 55 al n. 92, via Solferino (inclusa dall'incrocio con via Saffi all'incrocio con via La Marmora), via La Marmora (inclusa), proseguendo fino ad incrociare via Ferri (esclusa) e via Martini (inclusa), torna su via Turati (inclusa fino all'incrocio con via Costa), include via Costa fino al n. 70, si collega a via Lubiana, includendo via Talevi ed escludendo via Scialoia, via Lubiana (esclusa tranne il n. 29), via Trometta (inclusa), via Fratti (esclusa), dal termine di via Fratti prosegue fino ad incrociare via La Marca escludendo via Forlanini e via Stoppani, da qui ritornando su via Saffi.

20 - COLLEGIO DI PESARO IV
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: fiume Foglia dalla A 14 fino all'altezza dell'incrocio al termine della strada dei Pioppi, da qui linea immaginaria fino ad incrociare strada di Raschieto, strada di Raschieto (inclusa fino a strada della Campanara), proseguendo lungo strada della Campanara percorre il limite territoriale con il comune di Tavullia fino a via Monte Giano (esclusa) ed incrociando via dell'Industria (inclusa) segue il confine comunale fino alla strada della Chiusa (inclusa), da qui con linea immaginaria che incrocia strada Micaloro (inclusa), torna a via della Blilla che segue escludendola, strada Angelo Gatto (esclusa fino all'incrocio con strada della Fabbrina), strada della Fabbrina e strada dei Pozzetti (incluse), da qui linea immaginaria che dopo aver percorso un tratto di strada di Valgelata e strada Ponte Valle (escluse), prosegue includendo strada Fosso Fogliano ed escludendo strada di Fonte Maiano, fino ad incrociare l'asse autostradale A 14 che percorre fino al fiume Foglia, escludendo strada Sotto le Selve.

21 - COLLEGIO DI PESARO V
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro, delimitata come segue: dal mare Adriatico risalendo strada Delle Marche (inclusa) dall'altezza del n. 123 (escluso) fino all'incrocio con via La Marca, via La Marca (inclusa) fino a via Saffi (esclusa), da qui prosegue fino ad incrociare via Fratti includendo via Forlanini e via Stoppani, via Fratti (inclusa), via Trometta (esclusa), via del Giambellino (inclusa) e via Tomasini (esclusa), strada Pantano Castagni (esclusa) da qui linea immaginaria che dirigendosi verso strada dell'Angelo Custode (esclusa dal n. 16 in poi), prosegue fino a via dei Pini (inclusa), strada dei Condotti (esclusa), percorrendola fino a via Villani (inclusa), da qui fino ad incrociare via Lombroso, via Lombroso (esclusa), strada dei Colli (esclusa), prosegue verso strada Ghetto Lame (esclusa) escludendo via del Frumento, via dei Salici, via dei Rovi e via dei Lecci, da qui segue il confine con il comune di Fano fino al mare Adriatico.

22 - COLLEGIO DI PESARO VI
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: strada Ghetto Lame (inclusa), includendo via del Frumento, via dei Salici, via dei Rovi e via dei Lecci, fino ad incrociare strada dei Colli, strada dei Colli (inclusa), via Lombroso (inclusa fino a via Villani), prosegue verso strada dei Condotti (inclusa), si dirige verso strada dell'Angelo Custode in coincidenza del n. 16, da qui linea immaginaria che percorre strada Pantano Castagni (inclusa dal n. 60 al n. 84), via Tomasini (inclusa), via Lubiana (inclusa), prosegue verso via Costa includendo i nn. civici di via Scialoia ed escludendo via Talevi, via Costa (inclusa fino all'incrocio con via Bonini), via Bonini (inclusa), da qui parallelamente alla A 14 fino a via Solferino (esclusa) che percorre fino ad incrociare l'autostrada A 14, da qui linea immaginaria verso strada di Fonte Maiano (inclusa) e proseguimento verso strada Ponte Valle (inclusa), prosegue verso l'incrocio con strada della Fabbrina e strada dei Pozzetti (escluse), strada Angelo Gatto (inclusa), strada della Blilla (inclusa), fino ad incrociare strada Micaloro (esclusa), proseguendo fino al confine con il territorio del comune di Montelabbate, da qui seguendo il confine con i comuni di Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Monteciccardo, Mombaroccio e Fano fino a tornare a strada Ghetto Lame.

23 - COLLEGIO DI PESARO VII
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: dal fiume Foglia all'altezza di via Mameli, strada Adriatica inclusa fino a strada di Caprile, strada di Caprile inclusa dall'incrocio con strada Adriatica, strada di Caprilino (inclusa), risale quindi lungo via Bassano del Grappa e via Clitunno (incluse), prosegue parallelamente a via Arno e via Adda (incluse), via Tevere (inclusa), da qui proseguendo su strada Romagna (esclusa) fino a strada Ronchi, prosegue su strada Ronchi, strada di Montebacchino e strada del Boncio (escluse) fino al confine con il comune di Gradara, da qui seguendo il confine con i comuni di Gradara e Tavullia fino all'incrocio con strada della Campanara (esclusa), strada di Raschieto (esclusa), da qui linea immaginaria dall'altezza dell'incrocio al termine della strada dei Pioppi (inclusa fino al fiume Foglia), prosegue lungo il fiume Foglia fino a tornare all'altezza di via Mameli (esclusa).

24 - COLLEGIO DI PESARO VIII
Capoluogo: Pesaro
(Tribunale di Pesaro)

Comprende parte del territorio del comune di Pesaro delimitata come segue: fiume Foglia dalla ferrovia fino ad incrociare l'autostrada A 14, A 14 fino all'altezza di via Solferino, da qui parallelamente alla A 14 prosegue fino ad incrociare via Bonini (esclusa), via Costa (esclusa fino a via Solferino), via Solferino (inclusa dal n. 34 al n. 50) da qui includendo via Turati, via Ferri, via La Marmora (esclusa), via Solferino (escluso il tratto dal n. 155 al n. 167/B) fino ad incrociare la ferrovia per poi ritornare al fiume Foglia.

25 - COLLEGIO DI SAN COSTANZO
Capoluogo: San Costanzo
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Monte Porzio - Montemaggiore al Metauro - Piagge - San Costanzo - San Giorgio di Pesaro.

26 - COLLEGIO DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA
Capoluogo: Sant'Angelo in Lizzola
(Tribunale di Pesaro)

Comprende i seguenti comuni:
Montelabbate - Sant'Angelo in Lizzola.

27 - COLLEGIO DI SANT'ANGELO IN VADO
Capoluogo: Sant'Angelo in Vado
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Apecchio - Borgo Pace - Mercatello sul Metauro - Piobbico - Sant'Angelo in Vado.
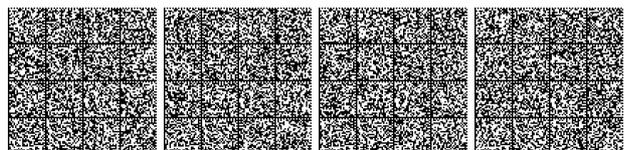
28 - COLLEGIO DI SASSOCORVARO
Capoluogo: Sassocorvaro
(Tribunale di Urbino)

Comprende i seguenti comuni:
Auditore - Belforte all'Isauro - Lunano - Montecalvo in Foglia - Piandimeleto - Sassocorvaro - Tavoleto.

29 - COLLEGIO DI URBANIA - URBINO
Capoluogo: Urbania
(Tribunale di Urbino)

Comprende le seguenti località del comune di Urbino:
Cà Mazzasette, Cavallino, Cerquetobono, Fornace, Girfalco, Maciolla, Marcella, Miniera, Monte Avorio, Monte Olivo, Montecalende, Montesoffio, Paganico, Pieve di Cagna, Pozzuolo, Rancitella e Schieti;

ed i comuni di Peglio - Urbania.

30 - COLLEGIO DI URBINO
Capoluogo: Urbino
(Tribunale di Urbino)

Comprende le seguenti località del comune di Urbino:

Canavaccio, Castelboccione, Cavaticci, Centro urbano, Coldelce, Colonna, Crocicchia, Forcuini, Gadana, Ghiaolo, Monte Polo, Palazzo del Piano, Pallino, Pantiere, Repuglie, San Donato, San Marino, Santa Maria delle Selve, Sasso, Scotaneto, SS. Annunziata, Torre, Trasanni, Tufo, Viapiana e Villa Croce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

10A01947
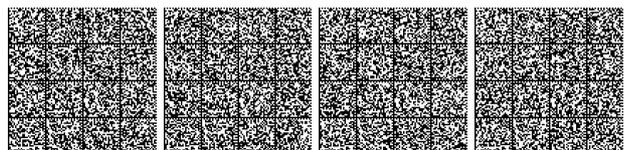
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009, il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009. (Ordinanza n. 3847).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009;

Viste le note del 20 agosto 2009 della regione Veneto e del 23 settembre 2009 della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni hanno comunicato i danni occorsi ai territori interessati dagli eventi alluvionali sopra citati quantificati in circa 33 milioni di euro e in circa 25 milioni di euro;

Viste le note del 23 settembre e 8 ottobre 2009 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze le occorrenti risorse finanziarie per fronteggiare i predetti eventi alluvionali;

Visto l'art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191, con cui, per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, è stato integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010;

Viste le note del 16 novembre 2009, del 31 dicembre 2009 e del 22 gennaio 2010 della regione Veneto e del 27 gennaio 2010 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni chiedono di adottare una apposita ordinanza per fronteggiare adeguatamente gli eventi alluvionali sopra citati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie allo scopo stanziate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data22 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, tra l'altro, il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare i sopra citati contesti emergenziali;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la regione Veneto;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il segretario regionale ai lavori pubblici della regione Veneto sono nominati, per quanto di rispettiva competenza, commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. I commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvedono all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.

4. I commissari delegati, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvedono in particolare:

a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti dei medesimi commissari delegati;

b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dai commissari delegati;

c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;

d) al rimborso delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza;

e) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati provvedono all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, tramite conferenza dei servizi convocata dai medesimi commissari.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di

motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonché quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ove ritenuto necessario, provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori dei Commissari delegati, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio della regione Veneto e di garantire la continuità negli interventi emergenziali in corso connessi anche a precedenti ordinanze, nonché per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato per gli interventi nella regione Veneto può prorogare, in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato in essere nel limite di otto unità, con oneri posti a carico della regione stessa, fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e 20;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266;

decreto legislativo n. 36 del 2002, art. 2;

decreto ministeriale n. 161 del 2002;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

legge regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;

legge regione Veneto n. 24 del 6 settembre 1991, articoli 3, 4, 5 6 e 13;

legge regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-*bis*, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 33, 34, 35, 37 e 39;

legge regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-*bis*;

22-terties, 22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies*, 23, 24, 30, 32;
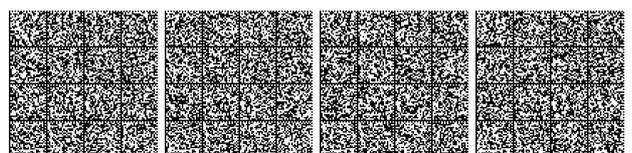
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale, art. 12;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6.

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza è stanziata la somma di euro 10.000.000,00 a valere sull'art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191. Tali risorse sono cosi ripartite: quanto a euro 6.000.000,00 in favore della regione Veneto e quanto a euro 4.000.000,00 in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. La regione Veneto è altresì autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.949.862,69, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le risorse di cui al comma 1 assegnate alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

4. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alla regione Veneto, sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita intestata al commissario delegato - segretario regionale ai lavori pubblici.

5. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.

6. I commissari delegati, d'intesa con le regioni interessate, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza sono autorizzati ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

8. Agli oneri derivanti dalle attività dirette a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2010, citato in premessa, si provvede inizialmente a valere sulle risorse finanziarie a qualsiasi titolo trasferite sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 con esclusione di quelle derivanti dalla legge n. 388 del 2000, e a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennità accessorie correlate alle attività svolte dal personale della Protezione civile della regione negli anni 2009 e 2010 nell'ambito dei contesti emergenziali in atto, dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992: a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86, ai competenti uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01844
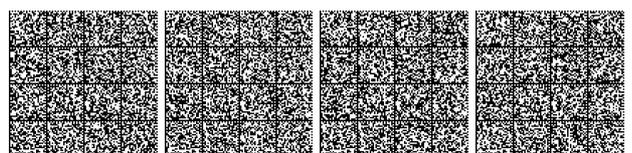
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Modifica del P.D.G. 1° ottobre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 1° ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 15 gennaio 2010, prot m. dg DAG 18 gennaio 2010, n. 7168.E, con la quale l'avv. Fausto Luigi Merola, nato a Napoli il 16 marzo 1965, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», chiede la cancellazione di una unità dall'elenco dei formatori nella persona del dott. Posca Domenico, nato a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 2 gennaio 1965;

Atteso che a seguito della cancellazione del dott. Posca Domenico i requisiti posseduti dall'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione» risultano comunque conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare che l'istante dispone in ogni caso di almeno tre formatori in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 1° ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ridotto di una unità: dott. Posca Domenico, nato a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 2 gennaio 1965.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01948

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 10 maggio 2007 e 25 ottobre 2007 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'Ente facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.D.G. 10 maggio 2007 e 25 ottobre 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'Ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, codi-

ce fiscale n. 01279680480, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 21 dicembre 2009 prot. m dg DAG 13 gennaio 2010, n. 4568.E, con la quale è stato comunicato che con decreto rettorale n. 50137 (890) del 17 luglio 2009 è stato nominato, a decorrere dal 1° novembre 2009, il nuovo preside e legale rappresentante della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze nella persona del prof. Paolo Cappellini, nato a Firenze il 7 giugno 1956, in luogo del prof. Michele Papa, nato a Roma il 23 luglio 1959;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 10 maggio 2007 e 25 ottobre 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'Ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, codice fiscale n. 01279680480, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa al legale rappresentante.

Dalla data del 1° novembre 2009 il nuovo preside e legale rappresentante della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze deve intendersi il prof. Paolo Cappellini, nato a Firenze il 7 giugno 1956.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Vista l'istanza con la quale la Manifattura Italiana Tabacco S.p.A ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 124

10A01946

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2010.

Emissione di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il folclore italiano» dedicati a «Sa Sartiglia di Oristano e Carnevale di Acireale», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicati a: Sa Sartiglia di Oristano e Carnevale di Acireale;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 dicembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 2626 del 18 gennaio 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il foclore italiano» dedicati a: Sa Sartiglia di Oristano e Carnevale di Acireale, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13¼ × 13½; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; bozzettista: Tiziana Trinca per il francobollo dedicato alla Sa Sartiglia di Oristano e Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato al Carnevale di Acireale. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

Vignette:

il francobollo dedicato alla Sa Sartiglia di Oristano raffigura la storica giostra cavalleresca «Corsa alla Stella», mentre il personaggio principale, il «Componidori», rappresentato in abiti tradizionali caratteristici sia del Gremio dei Contadini che di quello dei Falegnami, galoppa lungo la via della Cattedrale di Santa Maria Assunta che svetta sullo sfondo;

il francobollo dedicato al Carnevale di Acireale rappresenta uno dei tanti carri allegorici grotteschi, realizzati in cartapesta dai maestri acesi, che sfilano per le strade della cittadina; sullo sfondo spicca il Duomo di Acireale.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ORISTANO - SA SARTIGLIA» e «ACIREALE - CARNEVALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A01853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2010.

Approvazione del piano di controllo relativo alla STG «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Ritenuta la necessità di individuare modalità di controllo al fine di consentire la produzione sul territorio nazionale della «Pizza Napoletana» STG;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialità tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del sopraindicato art. 14, ogni specialità tradizionale garantita riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 509/2006 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati o autorità pubbliche designate, competenti per territorio;

Ritenuta la necessità di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio nazionale;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione del piano dei controlli della STG «Pizza Napoletana»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato piano dei controlli della STG «Pizza Napoletana», predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli organismi già iscritti nell'elenco di cui all'art.14 della legge n. 526/1999 e le autorità pubbliche che intendono essere rispettivamente autorizzati e designate ad espletare il controllo sulla STG «Pizza Napoletana», inoltrano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

2. I predetti soggetti trasmettono unitamente all'istanza, il piano dei controlli conformemente all'allegato del presente decreto ed il prospetto tariffario che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, ove ricorrano i requisiti, provvede alla relativa autorizzazione.

Art. 3.

1. I soggetti interessati alla produzione, sul territorio nazionale della «Pizza Napoletana» STG, inoltrano alle strutture autorizzate al controllo della produzione «Pizza Napoletana» STG istanza di iscrizione negli elenchi dei produttori.

2. Le strutture autorizzate al controllo della produzione «Pizza Napoletana» STG hanno l'obbligo di comunicare l'elenco dei produttori, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO
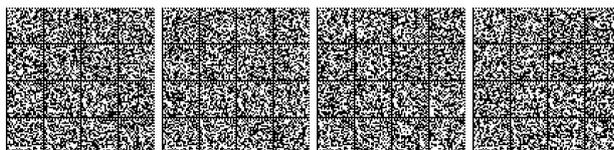
PIANO DEI CONTROLLI

Parte Generale

1. Definizioni e Abbreviazioni

Attestazione di conformità: atto mediante il quale un organismo di controllo autorizzato dal Ministero attesta che il prodotto ed il procedimento utilizzato per la sua produzione sono conformi ai requisiti specificati nel disciplinare della "Pizza Napoletana" STG.
Controlli Interni: valutazione del livello di soddisfazione dei requisiti del prodotto e del procedimento di lavorazione specificati nel disciplinare della "Pizza Napoletana" STG effettuata da parte del produttore.
Controllo di conformità: attività mediante le quali l'organismo di controllo autorizzato verifica il rispetto dei requisiti del disciplinare della "Pizza Napoletana" STG.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati relativi a materiali, prodotto o procedimento di lavorazione della "Pizza Napoletana" STG.
Disciplinare: documento che specifica i requisiti obbligatori della "Pizza Napoletana" STG e del procedimento necessario alla sua produzione.
Organismo di controllo autorizzato: ente terzo e indipendente, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad esercitare i controlli previsti dal Reg (CE) n.509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.
Pizzerie: aziende dedicate alla produzione di "Pizza Napoletana" STG.

2. Riferimenti

Reg. CE n.509/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (CE) n.1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.509/2006.
Regolamento (UE) n 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010 con il quale è stata iscritta nell'elenco delle attestazioni di specificità di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.509/2006 la denominazione "Pizza Napoletana" STG;
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999).

3. Richiedenti l'attestazione di conformità

I contenuti del presente documento trovano applicazione presso i soggetti che intendono produrre ed immettere sul mercato il prodotto da forno "Pizza Napoletana" STG.
I produttori interessati sono tenuti a richiedere per iscritto all'Organismo autorizzato l'inserimento al sistema di controllo indicando nella domanda i seguenti elementi:
1. ragione sociale;
2. indirizzo dello/degli stabilimento/i di produzione;
3. recapito telefonico, fax, posta elettronica;
4. nominativo e funzione della persona responsabile dei rapporti con l'Organismo di Controllo autorizzato;
5. stima del quantitativo di "Pizza Napoletana" STG da immettere annualmente sul mercato.

4. Identificazione e rintracciabilità

Al fine di fornire completa evidenza dei requisiti di conformità, il titolare della pizzeria deve adottare idonee metodologie di identificazione dei lotti di materie prime, ingredienti, e prodotti finiti.
La pizzeria deve in ogni momento poter fornire piena visibilità della composizione di ogni "Pizza Napoletana" STG prodotta, nonché dell'identificazione ed origine dei lotti di materie prime ed ingredienti impiegati nella produzione.
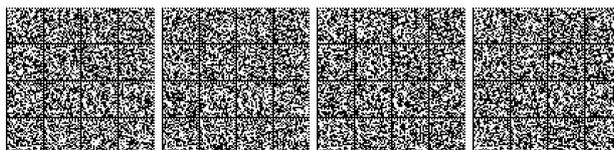
Il logo previsto dal disciplinare dovrà essere ben visibile al consumatore finale, sia esso apposto nella pizzeria o sulle eventuali confezioni utilizzate qualora non sia consumata nel locale di produzione.

5. Controlli

La verifica della conformità del prodotto e del suo procedimento di lavorazione ai requisiti specificati nel disciplinare della “Pizza Napoletana” STG comporta sia la valutazione delle modalità e dei risultati dell'autocontrollo attuato dalla pizzeria, sia le verifiche effettuate dall’Organismo di controllo presso quest’ultima.

I controlli sistematici cui materie prime, processo e prodotto devono essere sottoposti per poter essere certificati conformi ai requisiti del disciplinare della “Pizza Napoletana” STG, si articolano quindi su due livelli di attività:

- controlli interni - attività di autocontrollo attuate direttamente dalla pizzeria;
- controlli esterni – attività di controllo effettuate dalla struttura di controllo autorizzata, mediante verifiche ispettive e prove sul prodotto (materie prime, impasti, prodotti finiti).

Le prove da eseguirsi sui prodotti devono essere affidate a laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC/EN 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare, o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dalla struttura di controllo.

6. Frequenza dei controlli esterni

Normalmente, i controlli di conformità del processo produttivo avranno frequenza almeno annuale e si baseranno principalmente sulla documentazione aziendale derivante dall’autocontrollo.

In casi particolari o su eventuale segnalazione o richiesta delle autorità pubbliche, la frequenza del controllo potrà essere intensificata mediante l’effettuazione di controlli aggiuntivi di conformità fissati di volta in volta in ragione delle esigenze.

7. Non conformità

Per ognuna delle non conformità accertate l’Organismo di controllo richiede misure correttive adeguate al livello di gravità rilevato (grave, lieve) e comunica quelle gravi al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi agro-alimentari.

Il produttore è tenuto comunque a giustificare la non conformità riscontrate, producendo idonea documentazione a supporto anche in merito al piano di azioni correttive da attuare per rientrare nei limiti di conformità.

Nel caso la non conformità rilevata rientri tra quelle classificate “gravi” il produttore è tenuto a fornire evidenza che il prodotto in questione non è stato commercializzato come “Pizza Napoletana” STG.

La rilevazione di NC classificate gravi darà luogo ad un’intensificazione delle operazioni di verifica da parte dell’organismo di controllo in misura concordata con l’autorità nazionale competente. I costi aggiuntivi saranno sostenuti dal richiedente interessato.

Il produttore può ricorrere avverso provvedimenti negativi agli organi di appello degli organismi di controllo.

La documentazione relativa alle non conformità gravi, deve essere trasmessa al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla Regione nel cui territorio ricade la pizzeria.

SCHEMA DI CONTROLLO

"Pizza Napoletana" STG

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Pizzerie	riconoscimento iniziale	adeguatezza pizzeria	presenza di autorizzazione sanitaria e idoneità delle attrezzature previste dal disciplinare (forno a legna, impastatrice, banco di lavoro, cassette per alimenti, pale di legno o alluminio)	Richiesta inserimento sistema di controllo debitamente compilato e relativi allegati 30 giorni prima dell'inizio attività	1	controllo richiesta inserimento sistema di controllo ed eventuali allegati	D	ad ogni riconos.	soggetti da riconoscere	Elenco pizzerie e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	
					2	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza della pizzeria		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di adeguamento alle prescrizioni del disciplinare e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	adeguatezza pizzeria	assenza di eventuali provvedimenti sanzionatori di natura sanitaria; mantenimento dell'idoneità delle attrezzature previste dal disciplinare (forno a legna, impastatrice, banco di lavoro, cassette per alimenti, pale di legno o alluminio)	comunicare alle strutture di controllo entro 1 giorno dalla notifica, i provvedimenti emessi dall'organo competente. Comunicare entro 5 giorni eventuali lavori effettuati sulle strutture delle pizzerie	3	controllo della comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Comunicazione al MiPAAF di sospensione della pizzeria dal circuito fino alla rimozione della causa	mancata comunicazione	grave	Esclusione della pizzeria fino al ripristino condizioni di conformità	richiamo scritto e nuova verifica ispettiva dopo la rimozione della causa
					4	controllo adeguatezza dei locali (forno a legna, banconi, ecc)	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		non soddisfacimento dei requisiti in tema di santià dei locali. Inadeguatezza delle caratteristiche del forno o delle attrezzature impiegate	grave	Esclusione della pizzeria fino al ripristino condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	5	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Comunicazione al MiPAAF di esclusione della pizzeria	mancata comunicazione		eliminazione dall'elenco delle pizzerie	
	accettazione e stoccaggio materia prima	identificazione e rintracciabilità e conservazione ed immagazzinamento	la materia prima (farina di grano tenero; lievito di birra; pomodori pelati e/o pomodorini freschi; sale marino o sale da cucina; olio d'oliva extravergine; mozzarella di bufala campana DOP, mozzarella STG) deve essere identificabile da etichetta merceologica e/o da documenti accompagnatori di fornitura e deve essere correttamente conservata ed immagazzinata	accertare l'idoneità materia prima e della relativa documentazione di fornitura; accertare che la materia prima sia sempre correttamente conservata ed immagazzinata	6	verifica ispettiva	I	100% delle pizzerie almeno 1 volta l'anno	soggetti riconosciuti		imprecisioni nella documentazione tali da non inficiarne la piena rintracciabilità	lieve	aggiornamento delle modalità di identificazione della documentazione	richiamo scritto e nuova verifica ispettiva dopo la rimozione della causa
					7						inidonea conservazione e/o immagazzinamento della materia prima, tali da inficiarne la conformità	grave	sospensione della pizzeria fino alla rimozione delle cause di non conformità	richiamo scritto e nuova verifica ispettiva dopo la rimozione della causa
					8						assenza documenti e registrazioni e/o utilizzo materie prime non conformi	grave	sospensione della pizzeria fino alla rimozione delle cause di non conformità	verifica ispettiva dopo comunicazione ripristino conformità
	procedimento di preparazione	conformità al disciplinare	la preparazione deve avvenire conformemente a quanto indicato nel disciplinare di produzione	lavorare il prodotto STG conformemente a quanto indicato nel disciplinare di produzione	9	controllo preparazione	I	100% delle pizzerie	soggetti riconosciuti		imprecisioni in una delle procedure indicate nel disciplinare di produzione (preparazione dell'impasto, lievitazione, formatura della pizza, farcitura, cottura)	grave	correzione della procedura errata e sospensione della pizzeria fino alla rimozione delle cause di non conformità	verifica ispettiva dopo comunicazione ripristino conformità
					10	verifica caratteristiche della farina	A	100% delle pizzerie almeno 1 volta l'anno	farina		parametri non conformi	grave	Non potendosi procedere all'esclusione del prodotto si procede all'azione correttiva	richiesta individuazione cause non conformità (fornitori). Eventuale verifica ispettiva di chiusura con ripetizione dei controlli analitici

SCHEMA DI CONTROLLO

"Pizza Napoletana" STG

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					11	verifica dell'impasto	A	100% delle pizzerie almeno 1 volta l'anno	impasto		parametri non conformi	grave	Non potendosi procedere all'esclusione del prodotto si procede all'azione correttiva	richiesta individuazione cause non conformità ed adeguamento della tecnica di produzione. Comunicazione all'ICQRF. Eventuale verifica ispettiva di chiusura con ripetizione dei controlli analitici
	somministrazione prodotto	conformità al disciplinare	la pizza immessa al consumo deve possedere le caratteristiche riportate nel disciplinare di produzione	accertare che la Pizza Napoletana STG immessa al consumo abbia le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione	12	controllo dei requisiti di conformità della Pizza Napoletana STG al disciplinare di produzione	I	100% delle pizzerie	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascuna pizzeria con frequenza annuale	prodotto non conforme a quanto previsto dal disciplinare	grave	esclusione prodotto	richiesta avvio corretta registrazione e verifica ispettiva obbligatoria
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione e logo	la Pizza Napoletana STG è designata con le seguenti indicazioni :- "Pizza Napoletana" STG: - con aglio e origano; - con mozzarella STG e basilico fresco; - con mozzarella di bufala campana DOP e basilico fresco; in ogni avviso affisso nei locali e nel menù.	verifica del corretto utilizzo della denominazione nella presentazione al cliente	13	verifica corretto utilizzo della denominazione e del logo	I	100% delle pizzerie	soggetti riconosciuti		uso di diciture o loghi non conformi	grave	Sospensione pizzeria	adeguamento delle diciture e del logo e nuova verifica ispettiva per adeguamento delle corrette modalità di designazione e presentazione.

10A01843
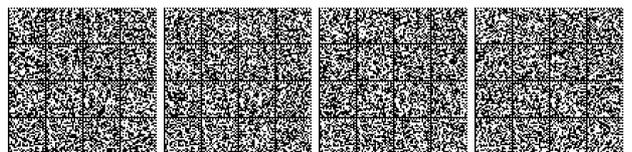
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cristina Maria Mihalcea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Cristina Maria Mihalcea;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il certificato rilasciato dall'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna nel quale si attesta che, con delibera del 22 gennaio 2003, il titolo di formazione sottoindicato è stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana in chimica;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 2 marzo 2004;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, così composto:

«Diplomă de Absolvire - în profilul Chimie - specializarea Chimie - Fizică», Nr. 761, conseguito nella sessione del mese di giugno 1992 presso l'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»; di Iaşi (Romania);

«Diplomă de Licenţă în Chimie şi Fisica - în profilul Chimie universitari, specializarea Chimie - Fizică», Serie P Nr. 0077069, comprensiva della formazione didattico-pedagogica, conseguito nella sessione del mese di febbraio 1998 presso l'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»; di Iaşi (Romania),

posseduto dalla cittadina rumena Cristina Maria Mihalcea nata a Bacau (Romania) il 1° luglio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso:

13/A - Chimica e tecnologie chimiche;

38/A - Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A01855

DECRETO 28 gennaio 2010.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici di Perugia ad aumentare il numero massimo di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Perugia, via di Villa Glori n. 7/c, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 45 a 60 unità e per l'intero corso a 180 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguisti con sede in Perugia, via di Villa Glori n. 7/c, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 60 unità e, per l'intero corso, a 180 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A01854

DECRETO 28 gennaio 2010.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici di Pisa ad aumentare il numero massimo di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a

rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 45 a 65 unità e per l'intero corso a 195 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguisti con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 65 unità e, per l'intero corso, a 195 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A01856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, anno 2010

L'anno ***2009***, il giorno ***18*** del mese di ***dicembre*** alle ore ***10.00,*** si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con D.P.R. 25 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

O M I S S I S

Sul ***quinto punto*** della seduta pubblica ***(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2010),***

O M I S S I S

Il Consiglio ***approva*** la proposta della Commissione.

O M I S S I S

Non essendovi altro da deliberare il pres. SALVATORE alle ore 15,50 dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: SALVATORE

Il segretario: SPAGNOLETTI

ALLEGATO

Note preliminari

1- Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2010 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Per l'esercizio finanziario 2010 continua a permanere la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, ma si dà comunque conto della nuova classificazione della spesa, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n 21, nell'allegato A, in cui sono esposte le risorse preventivate per il finanziamento dei tre programmi ipotizzabili (giustizia amministrativa di primo grado; giustizia amministrativa di secondo grado e funzione consultiva[1], attività di governo, affari generali e servizi amministrativi) per la realizzazione della missione "giustizia amministrativa", utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilità amministrativa a cui è affidata la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma. L'allegato B espone la spesa disarticolata in capitoli, denominati ma privi di numerazione, permanendo la struttura articolata in centri di responsabilità amministrativa ai fini della gestione e della rendicontazione.

La forte carenza di personale di supporto assegnato alla giustizia amministrativa – è sufficiente rilevare che oltre il 30%, degli Uffici

[1] La funzione consultiva e la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato sono state accorpate in un unico programma in coerenza con la modifica recata dall'articolo 54 della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n.186, concernente l' Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

dirigenziali dei Tribunali amministrativi regionali sono privi di dirigente titolare, nonostante la recente unificazione di tre sezioni staccate alle rispettive sedi centrali, per dare immediatamente conto della criticità della situazione – si pone ad ostacolo del processo di riorganizzazione delle strutture che dovrebbe avere come punto di avvio la piena attuazione del regolamento di organizzazione, che, emanato nel febbraio 2005, non può ricevere piena applicazione soprattutto nelle aree più significative di intervento (istituzioni di due direzioni generali, istituzione del nucleo per il controllo strategico, istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione) a causa delle ridotte dimensioni del ruolo organico della giustizia amministrativa, che inibisce ab imis l'istituzione di strutture precipuamente finalizzate al buon andamento ed alla razionalizzazione degli apparati. I negativi effetti di un organico sottodimensionato sono stati aggravati negli ultimi anni da un continuo decremento del personale in servizio, non reintegrato con nuove assunzioni. E' intendimento dell'amministrazione nel corso dell'anno 2010 porre in essere ogni iniziativa utile per reintegrare il ruolo organico del personale amministrativo, affiancando all'utilizzo dell'istituto della mobilità (ai cui si è già fatto ricorso nello scorso esercizio) la realizzazione del programma di assunzioni straordinarie previste dalla legge finanziaria per il 2007 – fino ad oggi rimasto inattuato non potendo contare su di una struttura interna in grado di gestire le procedure concorsuali di prevedibile complessità - mediante la stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o Istituti pubblici, funzionalmente al conseguimento dell'obiettivo ormai non più rinviabile di acquisire nuovo e qualificato personale. A tal fine, sul fondo di riserva del bilancio preventivo 2010 è previsto un accantonamento per corrispondere ad eventuali esigenze di finanziamento dell'affidamento all'esterno delle procedure preselettive.

Il potenziamento del personale di magistratura ed amministrativo costituisce condizione imprescindibile per l'attuazione della riforma del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, di recente delegata al Governo ex articolo 44 della legge n.69 del 2009. Tuttavia alcune
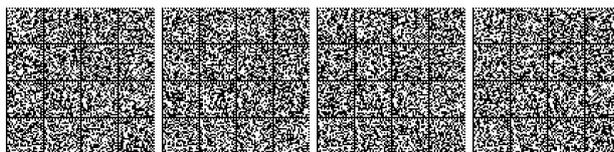
finalità della riforma quali la riduzione delle giacenze e la contrazione dei tempi del processo, nonostante la scarsità di risorse umane assegnate alla giustizia amministrativa, hanno costituito fin dallo scorso esercizio obiettivo primario da conseguire. Sono stati definiti, approvati in sede di contrattazione integrativa, ed avviati progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato, in tutte le sedi in cui il carico di lavoro arretrato ha assunto maggiore consistenza, attraverso l'adozione di alcune delle misure acceleratorie - che richiedono il qualificato supporto del personale delle segreterie delle sezioni giurisdizionali - previste dalla legge n. 205 del 2000. E' fermo intendimento, nel corso dell'anno 2010, non solo proseguire nell'intento, allocando sul fondo unico di amministrazione le risorse necessarie al finanziamento dei progetti speciali ex art. 44, comma 6, della citata legge n. 69 del 2009, ma assumere utili iniziative affinché larga parte del personale di magistratura aderisca all'obiettivo primario di riduzione dell'arretrato e di miglior funzionamento del processo amministrativo, attraverso modalità idonee, la cui definizione è già allo studio. A tal fine sul fondo di riserva del bilancio preventivo 2010 è accantonata una quota di risorse, onde consentire il finanziamento del particolare impegno che dovrà essere profuso per conseguire i risultati attesi.

La formazione e l'aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo costituiscono ulteriore, ma non secondario obiettivo, in ragione dei compiti sempre più complessi che il personale è chiamato a svolgere e dell'elevato contenuto tecnologico delle procedure. Sui pertinenti capitoli di spesa sono stanziate le risorse ritenute sufficienti ad avviare articolati programmi di formazione ed accrescimento delle conoscenze che saranno predisposti e realizzati in termini idonei ad ottenere una immediata ricaduta sulla operatività del personale. In particolare, per il personale di magistratura sono allo studio iniziative formative di elevato livello finalizzate al conseguimento di un'alta professionalità.

Sarà perseguita con rigore l'attività di razionalizzazione delle spese e di equa ripartizione dei fondi tra le strutture, attraverso l'adozione anche nel 2010 di
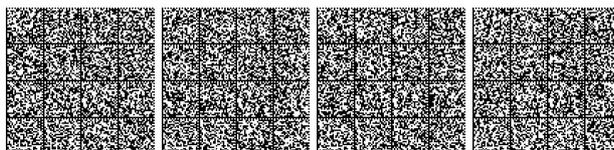
criteri di assegnazione delle risorse finanziarie basati su parametri oggettivi (quali il carico di lavoro, il personale in servizio, le dimensioni degli immobili adibiti a sede istituzionale), che consentono effettivi risparmi di spesa ed una virtuosa concorrenzialità tra le strutture.

Nell'ambito del più generale processo di razionalizzazione delle spese una particolare attenzione sarà data alla situazione logistica, in stretta collaborazione con l'Agenzia del Demanio, per reperire idonei beni demaniali da destinare agli uffici della giustizia amministrativa che occupano immobili privati ed acquisire al demanio beni attualmente locati, proseguendo contestualmente nelle attività di restauro e messa a norma delle sedi demaniali di alcuni Tribunali amministrativi che versano in precarie condizioni, onde assicurare il giusto decoro e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal finanziamento delle predette iniziative in collaborazione con l'Agenzia del demanio si attendono risparmi di spesa a medio termine ed una razionalizzazione degli spazi e delle destinazioni di uso più funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali. A concreto sostegno dell'orientamento da assumere con riguardo alla situazione logistica, è già stato assunto un impegno di spesa per l'acquisizione al demanio di beni da destinare a sede di Tribunale amministrativo regionale.

Sarà cura, infine, definire un assetto organizzativo delle strutture amministrative, pur nei ristretti limiti consentiti dalle risorse disponibili, che privilegi sempre più i compiti di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva. Contestualmente, è intendimento provvedere alle coerenti modifiche alla disciplina regolamentare dell'autonomia finanziaria, sia in relazione al nuovo assetto organizzativo che in relazione alla nuova classificazione del bilancio. E' tuttavia da rilevare che le risorse umane all'oggi a disposizione consentono a fatica la gestione ordinaria, essendo anche le strutture destinate ai compiti amministrativi da tempo in grave carenza di personale.
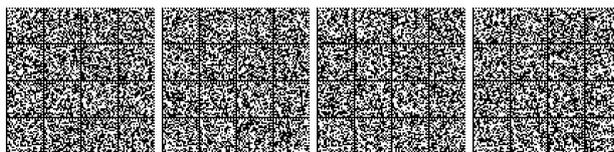
2- Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario Generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni.

Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità.

L'allegato tecnico per capitoli evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2009 e le previsioni per l'anno 2010, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) LE ENTRATE (in totale: euro 220.801.097,00)

Le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali sono allocate in apposita unità previsionale di base, denominata "Fondo occorrente per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali" del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, proveniente dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2010 è di euro 192.276.375,00), inferiore rispetto ai fondi pervenuti dal bilancio dello Stato nel 2009 di euro 6.690.562,00), cui è da sommare la previsione (tenuto conto dei dati dello scorso esercizio) per euro 11.500.000,00, degli introiti derivanti

da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2006, nella misura prevista dal novellato articolo 13, comma 6 bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In base al disposto dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n.133 nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato è stata inserita la quota di euro 1.250.000,00 pari al 50% della previsione dell'ammontare dei versamenti che affluiranno (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nel corso dell'anno 2010 in favore del fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura a titolo di compenso arbitrale.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 2.024.722,00 di cui:

- euro 1.250.000,00 quale residua quota del 50% delle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura;

- euro 1.283.000,00 relativi al canone di sublocazione dell'immobile di Piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio, ed attualmente solo in parte destinato ad ospitare alcuni uffici centrali della giustizia amministrativa;

- euro 270.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo;

-euro 471.722,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale di magistratura destinato a prestare servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2009 è stimata in euro 12.500.000,00, di cui euro 1.715.794,00 a titolo di maggior gettito del contributo unificato relativo all'arco temporale settembre-ottobre 2009, richiesto all'amministrazione finanziaria e non ancora affluito al bilancio autonomo della giustizia amministrativa, a cui è da sommare la quota di euro 643.062,00 quale maggiore entrata rispetto alla

previsione iniziale 2009, versata sul conto di tesoreria intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali e non assunta in bilancio ad incremento della corrispondente posta di entrata a fine esercizio 2009. Entrambe le somme saranno accertate in sede di consuntivo 2009 e confluiranno nell'avanzo di amministrazione del detto esercizio. Economie di gestione del pregresso esercizio sui singoli capitoli di spesa e l'incremento delle entrate 2009 per fondi provenienti dal bilancio dello Stato a fine esercizio giustificano la previsione dell'avanzo di amministrazione per circa 10.000.000 di euro.

Le entrate totali (euro 220.801.097,00) sono diminuite, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2009, del 6,18% (-14.554.433,74).

B) LE SPESE (in totale: euro 220.801.097,00)

Il bilancio di previsione 2010 si caratterizza per i macro aggregati di spesa qui di seguito indicati.

Le spese obbligatorie per il personale comprendono l'onere da preventivare per le assunzioni di personale di magistratura che saranno effettuate nel corso del 2010, gli incrementi per la progressione economica del personale di magistratura (promozioni, conseguimento del livello stipendiale di Consigliere con 8 anni, attribuzione di classi di stipendio nella misura prevista dall'articolo 69 della legge 6 agosto 2008, n. 133), l'adeguamento delle competenze del personale di magistratura all'indice ISTAT, a decorrere dall'1 gennaio 2010, nella misura del 3,04%, l'onere, aggiornato degli incrementi contrattuali del biennio economico 2006-2007, relativo all'assunzione straordinaria di 50 unità di personale amministrativo, previsto dalla legge finanziaria del 2007, ed i relativi oneri riflessi, nonché la previsione della somma relativa all'indennità di vacanza contrattuale da destinare al personale amministrativo delle aree professionali, in attesa del rinnovo del contratto di lavoro. Le spese in questione, comprendono inoltre le somme anche pregresse da rimborsare a pubbliche amministrazioni per il
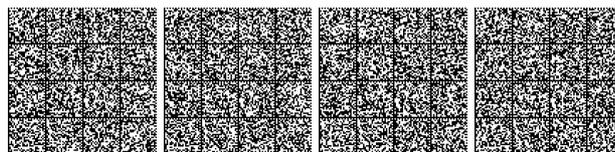
pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso gli uffici della giustizia amministrativa.

Le spese obbligatorie per il personale (euro 165.346.309,96) assorbiranno circa il 75,73% delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relative alla gestione del personale è stato preventivato un onere (euro 5.567.189,20) pari all' 2,55%; l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 15,11% (32.995.725,90 euro) delle risorse complessive; le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 7.127.787,75 (3,26% sul totale delle risorse).

Le spese per l'informatica meritano un approfondimento a parte.

Nel luglio 2007 fu sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro per le riforme e le innovazioni tecnologiche ed il Presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della giustizia amministrativa. Il protocollo, ed il relativo accordo di servizio, prevedevano tre specifiche macro aree di intervento (A- il processo amministrativo digitale ed il punto unico di accesso; B- la continuità del servizio e "disaster recovery"; C- la registrazione ed il completamento dei dati relativi a ricorsi pregressi) su cui concentrare risorse umane e finanziarie, con la finalità comune di migliorare l'efficienza del sistema informativo, l'efficacia e la trasparenza dell'azione della giustizia amministrativa. Il progetto espresso nel protocollo d'intesa e nell'accordo di servizio prevedeva per il primo anno (2007) un finanziamento di 3.000.000,00 di euro a carico del bilancio autonomo della giustizia amministrativa ed un finanziamento di pari importo a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il secondo anno (2008) il progetto è stato finanziato con fondi provenienti esclusivamente dal bilancio autonomo della G.A. e non diversamente per il terzo anno (2009). Il bilancio di previsione 2009 espone in conto capitale stanziamenti di rilievo per l'informatica proprio in ragione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto che si aggiungono all'ordinario preventivo di

spesa. Per l'esercizio finanziario 2010, ormai corrisposto al protocollo di intesa, le risorse preventivate in conto capitale subiscono un decremento rispetto al pregresso esercizio (- 1.651.200,00), pur tuttavia è destinata una quota cospicua (euro 525.000,00) alle spese per l'adeguamento tecnologico. Le spese correnti per l'informatica, al contrario, subiscono un incremento, (+1.823.690,00) principalmente dovuto al conseguimento, nel corso del 2009, di due macro obiettivi di rilievo, costituiti dall'ottimizzazione e dal miglioramento della funzionalità e degli standard qualitativi ed operativi del sistema informativo della Giustizia amministrativa, da riferire specificatamente :

a) al completamento della transizione verso i servizi offerti dal Sistema Pubblico di connettività e cooperazione (SPC), con la completa adesione ai Contratti quadro ad esso riferiti;

b) alla completa diffusione del Nuovo Sistema Informativo della Giustizia amministrativa presso tutte le sedi dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato.

Si segnala infine che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni (euro 19.530.316,21) costituiscono l'8,95% del totale delle risorse. Unitamente all'agenzia del Demanio nel 2010 potrà essere perseguita la realizzazione di un vasto progetto per reperire beni demaniali da destinare agli uffici della giustizia amministrativa che occupano immobili privati ed acquisire al demanio beni attualmente locati.

Il fondo di riserva è preventivato in euro 6.171.731,83. Del fondo di riserva costituisce quota indisponibile – ad altri fini - la somma di euro 731.081,72 per residui perenti relativi a pregressi esercizi, a cui andranno sommati i residui andati perenti il 31.12.2009, il cui ammontare sarà accertato in sede di consuntivo; nonché la somma di euro 28.580,39, relativa a versamenti volontari effettuati nei pregressi esercizi in favore del fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura, non impegnata, e quindi confluita nell'avanzo di amministrazione. E' altresì accantonata sul fondo di riserva, ed indisponibile ad altri fini, la quota di euro 3.200.000,00,

al fine di conseguire l'obiettivo primario di riduzione dell'arretrato e di contrazione dei tempi del processo amministrativo, attraverso idonee modalità di coinvolgimento del personale di magistratura, la cui definizione è già allo studio; nonché per il potenziamento dell'Ufficio studi. In coerenza con l'obiettivo - il cui conseguimento è indifferibile - di provvedere all'assunzione di personale amministrativo mediante la stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o Istituti pubblici per la gestione delle procedure preselettive, è accantonata sul fondo di riserva la quota di euro 132.000,00. Un'ulteriore quota di euro 500.000,00 è riservata al finanziamento dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo al pieno utilizzo del nuovo sistema informativo della G.A. Infine, ulteriore quota indisponibile del fondo di riserva è costituita dalla somma, già preventivata nello scorso esercizio, da destinare ai lavori di messa in sicurezza della sede demaniale del T.A.R. di Latina (1.020.000,000).

E' ancora da rilevare l'istituzione, a fini di trasparenza, nell'ambito di ognuno dei tre centri di responsabilità amministrativa, di un nuovo capitolo di spesa in conto capitale – investimenti – beni mobili, su cui allocare le risorse per l'acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate, con contestuale modifica della denominazione dei capitoli di spesa (nn. 4251, 5250, 6250) in conto capitale – investimenti – beni mobili, che nei pregressi esercizi conteneva la detta tipologia di spesa. Si evidenzia inoltre che i tre capitoli di spesa nn. 1301, 2286 e 3300, allocati rispettivamente nel centro di responsabilità amministrativa n. 1, n. 2 e n. 3 in precedenza denominati "*MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE*" mutano la denominazione in: "*MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO*". Subisce, infine, una modifica la denominazione del capitolo di spesa n. 1254 iscritto nel C.d.R. n. 1, che registra il nuovo assetto organizzativo della struttura preposta all'informatica ed alle tecnologie di comunicazione.

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

→ al CDR 1 intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi ed in conto capitale per le strutture centrali della G.A., di circa l'87,94% delle risorse (194.172.064,14 euro);

→ al CDR 2 intestato al Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa l'11,23% delle risorse (24.795.051,03 euro);

→ al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,83% della disponibilità (1.833.981,84).

a) nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata con riguardo alle spese correnti

- da un incremento rispetto alla previsione iniziale dell'anno 2009 delle spese obbligatorie per il personale di magistratura determinato essenzialmente dalle nuove assunzioni di personale, e dall'adeguamento all'indice ISTAT preventivato nella misura del 3,04% delle competenze stipendiali, con contestuale incremento degli oneri riflessi;

- da un decremento delle spese per il personale amministrativo causato dal collocamento a riposo di numerose unità di personale nel corso del 2009 e dalla fondata previsione di non meno numerose cessazioni dal servizio nel corso del 2010;

- da una sostanziale invarianza di previsione rispetto alla iniziale del 2009 per le spese relative al trattamento accessorio del personale;

- da un lieve incremento della previsione di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in gran parte dovuto ai programmi di formazione del personale. E' stato preventivato un lieve incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT (immobile di Via delle Vergini ed immobile di Piazza Nicosia).
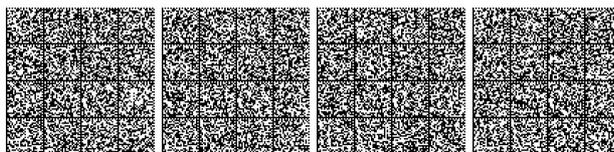
Nel 2010 la previsione di spesa complessiva per l'informatica, registra un incremento per le motivazioni sopra espresse.

La previsione delle spese in conto capitale per beni mobili, non si discosta dal preventivo del pregresso esercizio.

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, è da evidenziare, rispetto alla previsione iniziale ed assestata del 2009, un incremento delle minute spese per l'informatica ed un lieve incremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, in esito all'applicazione dei criteri di razionalizzazione della spesa che hanno tenuto conto dei maggiori oneri relativi ai consumi energetici ed idrici nonché dell'esigenza di dare piena attuazione alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso una manutenzione ordinaria più accurata. E' stata considerata l'esternalizzazione della gestione degli archivi di deposito portata a termine nel corso dell'anno 2009 e progettata per i primi mesi dell'anno 2010 da alcune sedi, che comporta un decremento delle somme preventivate per le locazioni, aggiornate in base all'indice ISTAT. E' da evidenziare la riduzione del preventivo di spesa per il patrocinio con oneri a carico dello Stato.

Le spese in conto capitale, registrano una sostanziale invarianza di spesa (+ 2.000,00 euro).

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato, è da evidenziare, rispetto alla previsione iniziale del 2009, un lieve decremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, essenzialmente dovuto alla riduzione del preventivo di spesa per il patrocinio con oneri a carico dello Stato.

La previsione delle spese in conto capitale per beni mobili non si discosta dal preventivo del pregresso esercizio.
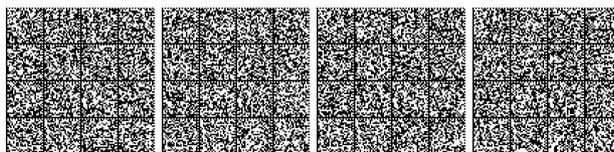
C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

Coerentemente alle priorità individuate per il corrente esercizio, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti per il prossimo triennio:

a) l'incremento progressivo del personale di magistratura;
b) l'incremento del personale amministrativo;
c) la riduzione dei ricorsi pendenti e della durata dei processi;
d) l'incremento delle iniziative per la formazione del personale di magistratura e del personale amministrativo;
e) proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali;
f) ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento del progetto di informatizzazione dei flussi documentali e del perfezionamento delle funzioni del processo telematico; nonché per l'ottimizzazione del supporto alla preparazione ed alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

D) VALUTAZIONE DI CASSA

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2009.

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
TABELLA DELLE ENTRATE

TABELLA DELLE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2009	VARIAZIONI	PREVISIONE 2009 ASSESTATA
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	186.693.843,00	12.273.094,30	198.966.937,30
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	1.250.000,00	322.834,70	1.572.834,70
CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 (contributo unificato)	10.000.000,00		10.000.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI				
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	1.250.000,00		1.250.000,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.553.000,00	471.722,00	2.024.722,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	11.000.000,00	10.541.036,74	21.541.036,74
	TOTALE ENTRATE	**211.746.843,00**	**23.608.687,74**	**235.355.530,74**

ANNO 2010		PREVISIONE INIZIALE 2010	VARIAZIONI
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI			
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	192.276.375,00	-6.690.562,30
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	1.250.000,00	-322.834,70
CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 (contributo unificato)	11.500.000,00	1.500.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI			
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	1.250.000,00	0,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	2.024.722,00	0,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	12.500.000,00	-9.041.036,74
	TOTALE ENTRATE	**220.801.097,00**	**-14.554.433,74**

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	182.179.493,36	23.133.613,20	205.313.106,56	-13.121.842,43	192.191.264,13
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	179.596.194,33	4.985.516,11	184.581.710,44	1.377.321,86	185.959.032,30
			PERSONALE	169.431.067,53	4.643.305,49	174.074.373,02	-637.821,50	173.436.551,52
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	630.000,00	0,00	630.000,00	16.000,00	646.000,00
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	683.720,86	0,00	683.720,86	0,00	683.720,86
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	153.583,37	45.000,00	198.583,37	1.416,63	200.000,00
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	81.833.579,41	0,00	81.833.579,41	2.303.590,64	84.137.170,05
1254	1254 MODIFICA DENOMINAZ.		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'UAI/USP	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	189.236,65	90.000,00	279.236,65	-90.000,00	189.236,65
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	25.186,78	10.220,00	35.406,78	0,00	35.406,78
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	300.000,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	30.803.917,13	0,00	30.803.917,13	-1.172.685,43	29.631.231,70
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.170.066,22	0,00	1.170.066,22	0,00	1.170.066,22
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	3.297.159,46	2.434.463,23	5.731.622,69	152.414,08	5.884.036,77

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	152.986,35	0,00	152.986,35	0,00	152.986,35
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.197,80	0,00	4.197,80	0,00	4.197,80
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	950.000,00	0,00	950.000,00	-50.000,00	900.000,00
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1267	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1268	1268	*	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	10.235.527,96	0,00	10.235.527,96	76.132,08	10.311.660,04
1269	1269	*	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	34.984.853,18	0,00	34.984.853,18	304.932,76	35.289.785,94
1270	1270	*	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	66.000,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	67.534,83	67.534,83	-67.534,83	0,00
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	14.552,36	8.282,74	22.835,10	-8.282,74	14.552,36
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	417.280,06	1.792.280,06	-417.280,06	1.375.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	25.000,00	1.635,65	26.635,65	-1.635,65	25.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	1.568.888,98	2.668.888,98	-1.568.888,98	1.100.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
			INFORMATICA	3.367.960,56	0,00	3.367.960,56	1.823.690,00	5.191.650,56
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.359.166,35	0,00	3.359.166,35	1.758.354,21	5.117.520,56
1301	1301 MODIFICA DENOMINAZ.		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	4.129,99	0,00	4.129,99	0,01	4.130,00
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	4.664,22	0,00	4.664,22	65.335,78	70.000,00
			BENI E SERVIZI	6.797.166,24	342.210,62	7.139.376,86	191.453,36	7.330.830,22
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	120.179,56	68.000,00	188.179,56	-12.334,81	175.844,75
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	461.129,63	78.000,00	539.129,63	53.008,76	592.138,39
1315	1315		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	107.987,04	0,00	107.987,04	30.012,96	138.000,00
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	42.598,08	0,00	42.598,08	-12.897,00	29.701,08
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	648.312,00	136.301,63	784.613,63	-119.069,63	665.544,00
1306	1306		SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	72.593,03	8.315,28	80.908,31	-9.808,31	71.100,00
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	63.876,00	17.312,57	81.188,57	0,00	81.188,57
1308	1308		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.320,33	1.281,14	3.601,47	0,00	3.601,47
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1274	1274		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.673.865,69	0,00	4.673.865,69	46.738,66	4.720.604,35
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	27.985,31	0,00	27.985,31	172.014,69	200.000,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	88.620,14	0,00	88.620,14	61.379,86	150.000,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	17.766,16	0,00	17.766,16	0,00	17.766,16
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	33.321,09	0,00	33.321,09	0,00	33.321,09
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	28.451,73	0,00	28.451,73	0,00	28.451,73
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.979,63	0,00	3.979,63	0,00	3.979,63
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	31.509,84	33.000,00	64.509,84	-13.431,84	51.078,00
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	242.170,98	0,00	242.170,98	-4.159,98	238.011,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
			1.1.2 ONERI COMUNI	2.583.299,03	18.148.097,09	20.731.396,12	-14.499.164,29	6.232.231,83
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.563,41	0,00	60.563,41	-63,41	60.500,00
1281	1281	*	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	60.563,41	0,00	60.563,41	-63,41	60.500,00
1282	1282	* PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	2.522.735,62	18.128.097,09	20.650.832,71	-14.479.100,88	6.171.731,83
1283	1283		FONDO DI RISERVA	2.522.735,62	18.128.097,09	20.650.832,71	-14.479.100,88	6.171.731,83
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
1285	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00	-1.651.200,00	1.980.800,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00	-1.651.200,00	1.980.800,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-1.651.200,00	1.848.800,00
4250	4250		SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-1.651.200,00	1.848.800,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
4251	4251 MODIFICA DENOMINAZ.		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO	132.000,00	0,00	132.000,00	-30.000,00	102.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE	4252		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	23.384.696,43	220.015,18	23.604.711,61	406.339,42	24.011.051,03
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	23.384.696,43	220.015,18	23.604.711,61	406.339,42	24.011.051,03
		INFORMATICA	44.728,37	6.560,18	51.288,55	36.048,64	87.337,19
2286	2286 MODIFICA DENOMINAZ.	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	44.728,37	6.560,18	51.288,55	36.048,64	87.337,19
		BENI E SERVIZI	23.339.968,06	213.455,00	23.553.423,06	370.290,78	23.923.713,84
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	826.339,40	0,00	826.339,40	170.697,38	997.036,78
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.369.436,24	10.007,92	1.379.444,16	148.209,04	1.527.653,20
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	605.349,51	77.410,60	682.760,11	-82.516,63	600.243,48
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	144.750,00	0,00	144.750,00	-38.000,00	106.750,00
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	32.649,53	2.154,53	34.804,06	-2.154,06	32.650,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	974.758,80	0,00	974.758,80	679.820,80	1.654.579,60
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	268.881,00	3.999,84	272.880,84	11.976,66	284.857,50
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	880.000,00	122.036,64	1.002.036,64	7.963,36	1.010.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	135.000,00	-2.154,53	132.845,47	2.154,53	135.000,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
2295	2295		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2296	2296		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	15.022.675,45	0,00	15.022.675,45	-212.963,59	14.809.711,86
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	2297		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00
2298	2298		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2301	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	157.028,04	0,00	157.028,04	4.563,38	161.591,42
2302	2302		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	1.271.100,09	0,00	1.271.100,09	80.539,91	1.351.640,00
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	782.000,00	0,00	782.000,00	2.000,00	784.000,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	782.000,00	0,00	782.000,00	2.000,00	784.000,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	782.000,00	0,00	782.000,00	2.000,00	784.000,00
5250	5250 MODIFICA DENOMINAZ.		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO	782.000,00	0,00	782.000,00	-433.000,00	349.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE	5251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.680.653,21	255.059,36	1.935.712,57	-189.730,73	1.745.981,84
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.676.205,21	254.707,36	1.930.912,57	-189.730,73	1.741.181,84
		INFORMATICA	2.763,33	0,00	2.763,33	-2.763,33	0,00
3300	3300 MODIFICA DENOMINAZ.	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2.763,33	0,00	2.763,33	-2.763,33	0,00
		BENI E SERVIZI	1.673.441,88	254.707,36	1.928.149,24	-186.967,40	1.741.181,84
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	143.135,80	7.000,00	150.135,80	6.174,90	156.310,70
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	307.419,75	52.000,00	359.419,75	35.339,18	394.758,93
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	71.991,36	0,00	71.991,36	20.008,64	92.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	28.398,72	0,00	28.398,72	-8.598,00	19.800,72
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	4.508,34	0,00	4.508,34	0,00	4.508,34
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	432.208,00	104.113,37	536.321,37	-92.625,37	443.696,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	48.395,35	5.543,52	53.938,87	-6.538,87	47.400,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	92.983,80	43.196,37	136.180,17	0,00	136.180,17
3309	3309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	250.000,00	0,00	250.000,00	-130.000,00	120.000,00
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	1.546,88	854,10	2.400,98	0,00	2.400,98
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

N° CAP. BILANCIO 2009	N° CAP. BILANCIO 2010		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 18 DICEMBRE 2009	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010
3321	3321		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	121.006,56	42.000,00	163.006,56	-7.954,56	155.052,00
3322	3322		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	161.447,32	0,00	161.447,32	-2.773,32	158.674,00
			3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	352,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	352,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	352,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
			3.2.1 INVESTIMENTI	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
			3.2.1.1 BENI MOBILI	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
6250	6250 MODIFICA DENOMINAZ.		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO	88.000,00	0,00	88.000,00	-20.000,00	68.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE	6251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
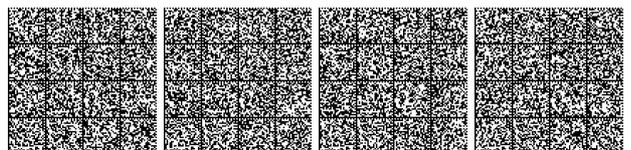
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	185.959.032,30	0,00	6.232.231,83	**192.191.264,13**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	24.011.051,03	0,00	0,00	**24.011.051,03**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.741.181,84	4.800,00	0,00	**1.745.981,84**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**211.711.265,17**	**4.800,00**	**6.232.231,83**	**217.948.297,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
SPESE IN CONTO CAPITALE

SP	**INVESTIMENTI**	**TOTALE**
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.980.800,00	**1.980.800,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	784.000,00	**784.000,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	88.000,00	**88.000,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.852.800,00**	**2.852.800,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**220.801.097,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1	192.191.264,13	1.980.800,00	194.172.064,13
CDR 2	24.011.051,03	784.000,00	24.795.051,03
CDR 3	1.745.981,84	88.000,00	1.833.981,84
	217.948.297,00	**2.852.800,00**	**220.801.097,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

		PREVISIONE 2009	VARIAZIONE	ASSESTATO 2009	PREVISIONE 2010
		EURO			
SPESE CORRENTI		**207.244.843,00**	**23.608.687,74**	**230.853.530,74**	**217.948.297,00**
	FUNZIONAMENTO	**204.657.095,97**	**5.460.238,65**	**210.117.334,62**	**211.711.265,17**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	169.431.067,53	4.643.305,49	174.074.373,02	173.436.551,52
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	3.415.452,26	6.560,18	3.422.012,44	5.278.987,75
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1315-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2303-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3315-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-3322				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	31.810.576,18	810.372,98	32.620.949,16	32.995.725,90
	ONERI COMUNI	**2.583.299,03**	**18.148.097,09**	**20.731.396,12**	**6.232.231,83**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.563,41	0,00	60.563,41	60.500,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	2.522.735,62	18.128.097,09	20.650.832,71	6.171.731,83
Capitoli	1285	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE				0,00
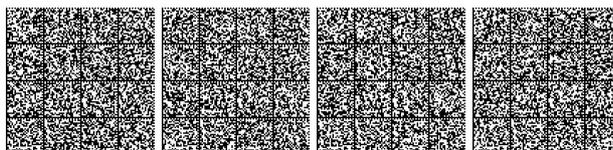
		PREVISIONE 2009	VARIAZIONE	ASSESTATO 2009	PREVISIONE 2010
		EURO			
	INTERVENTI	**4.448,00**	**352,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	352,00	4.800,00	4.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**4.502.000,00**	**0,00**	**4.502.000,00**	**2.852.800,00**
	INVESTIMENTI	**4.502.000,00**	**0,00**	**4.502.000,00**	**2.852.800,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.848.800,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.004.000,00

ALLEGATO A

SINTESI PREVISIONE DI BILANCIO 2010 PER PROGRAMMI

	MISSIONE
1	GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

	PROGRAMMA 1	PREVISIONE 2010
1.1	**G.A. DI 1° GRADO**	
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**146.572.854,93**
	PERSONALE	118.613.668,44
	INFORMATICA	3.784.104,38
	BENI E SERVIZI	24.175.082,11
	CDR 2	
1.1.2	**INTERVENTI**	0,00
1.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR 2	
1.1.3	**INVESTIMENTI**	**2.101.504,79**
1.1.3.1	INFORMATICA	1.317.504,79
1.1.3.2	BENI MOBILI	784.000,00
	CDR 2	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**148.674.359,72**

	PROGRAMMA 2	PREVISIONE 2010
2.1	**G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA**	
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**38.568.323,55**
	PERSONALE	35.963.906,05
	INFORMATICA	801.844,62
	BENI E SERVIZI	1.802.572,88
	CDR 3	
2.1.2	**INTERVENTI**	**4.800,00**
2.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
2.1.2.2	CONTRIBUTI AD ENTI	4.800,00
	CDR 3	
2.1.3	**INVESTIMENTI**	**373.772,42**
2.1.3.1	INFORMATICA	285.772,42
2.1.3.2	BENI MOBILI	88.000,00
	CDR 3	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**38.946.895,97**

	PROGRAMMA 3	PREVISIONE 2010
3.1	**ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI**	
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**26.570.086,69**
	PERSONALE	18.858.977,03
	INFORMATICA	693.038,75
	BENI E SERVIZI	7.018.070,91
	CDR1	
3.1.2	**ONERI COMUNI**	**6.232.231,83**
3.1.2.1	FONDO DI RISERVA	6.171.731,83
3.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO	0,00
	CDR1	
4.1.3	INTERVENTI	0,00
4.1.3.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR1	
4.1.4	**INVESTIMENTI**	**377.522,79**
4.1.4.1	INFORMATICA	245.522,79
4.1.4.2	BENI MOBILI	132.000,00
	CDR1	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**33.179.841,31**

TOT. GEN. **220.801.097,00**

ALLEGATO *B*
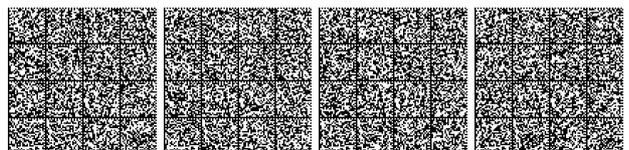
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1 - SPESE CORRENTI	146.572.854,93	38.573.123,55	32.802.318,52	217.948.297,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	146.572.854,93	38.568.323,55	26.570.086,69	211.711.265,17
PERSONALE	118.613.668,44	35.963.906,05	18.858.977,03	173.436.551,52
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	683.720,86	683.720,86
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	59.474.610,26	24.662.559,79	0,00	84.137.170,05
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	141.829,54	39.571,22	7.835,89	189.236,65
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	0,00	35.406,78	35.406,78
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	179.671,46	56.468,17	13.860,37	250.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	19.859.263,58	3.189.427,00	6.582.541,12	29.631.231,70
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	809.088,34	120.325,96	240.651,92	1.170.066,22
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.068.748,83	605.095,98	1.210.191,96	5.884.036,77
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	105.123,73	16.012,22	31.850,40	152.986,35

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	**PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA**	**PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.197,80	4.197,80
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	618.430,03	94.197,96	187.372,01	900.000,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	790.216,15	120.364,05	239.419,80	1.150.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	54.971,56	8.373,15	16.655,29	80.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	7.348.367,31	1.593.892,30	1.369.400,43	10.311.660,04
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	25.148.454,13	5.454.807,26	4.686.524,55	35.289.785,94
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	9.999,58	1.523,11	3.029,67	14.552,36
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	4.893,94	1.287,88	2.318,18	8.500,00
INFORMATICA	3.784.104,38	801.844,62	693.038,75	5.278.987,75
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.646.883,30	791.024,59	679.612,67	5.117.520,56
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	87.337,19	0,00	4.130,00	91.467,19
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	49.883,89	10.820,03	9.296,08	70.000,00
BENI E SERVIZI	24.175.082,11	1.802.572,88	7.018.070,91	32.995.725,90
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	997.036,78	156.310,70	175.844,75	1.329.192,23
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.527.653,20	394.758,93	592.138,39	2.514.550,52
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	600.243,48	92.000,00	138.000,00	830.243,48
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	106.750,00	19.800,72	29.701,08	156.251,80
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.654.579,60	443.696,00	665.544,00	2.763.819,60
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	284.857,50	47.400,00	71.100,00	403.357,50
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.010.000,00	136.180,17	81.188,57	1.227.368,74

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	**PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA**	**PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	2.400,98	3.601,47	156.002,45
SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	400,00	500,00	2.900,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	14.809.711,86	0,00	4.720.604,35	19.530.316,21
FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	148.296,60	45.691,38	6.012,02	200.000,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	103.071,67	15.699,66	31.228,67	150.000,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	32.650,00	4.508,34	17.766,16	54.924,50
SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	0,00	0,00	33.321,09	33.321,09
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	28.451,73	28.451,73
SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	3.979,63	3.979,63
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	**PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA**	**PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	161.591,42	155.052,00	51.078,00	367.721,42
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.351.640,00	158.674,00	238.011,00	1.748.325,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.100.000,00	120.000,00	0,00	1.220.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	135.000,00	10.000,00	0,00	145.000,00
1.1.2 ONERI COMUNI	0,00	0,00	6.232.231,83	6.232.231,83
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	6.171.731,83	6.171.731,83
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	6.171.731,83	6.171.731,83
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	**PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA**	**PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.101.504,79	373.772,42	377.522,79	2.852.800,00
1.2.1 INVESTIMENTI	2.101.504,79	373.772,42	377.522,79	2.852.800,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.317.504,79	285.772,42	245.522,79	1.848.800,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.317.504,79	285.772,42	245.522,79	1.848.800,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	784.000,00	88.000,00	132.000,00	1.004.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO	349.000,00	68.000,00	102.000,00	519.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	435.000,00	20.000,00	30.000,00	485.000,00
	148.674.359,72	**38.946.895,97**	**33.179.841,31**	**220.801.097,00**
	PROGRAMMA 1	**PROGRAMMA 2**	**PROGRAMMA 3**	**TOT**
SPESE CORRENTI	**146.572.854,93**	**38.573.123,55**	**32.802.318,52**	**217.948.297,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.101.504,79**	**373.772,42**	**377.522,79**	**2.852.800,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**148.674.359,72**	**38.946.895,97**	**33.179.841,31**	**220.801.097,00**

10A01852

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 29 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3966
Yen	126,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,223
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86655
Fiorino ungherese	271,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0463
Nuovo leu romeno	4,1055
Corona svedese	10,2388
Franco svizzero	1,4662
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2120
Kuna croata	7,3150
Rublo russo	42,3400
Lira turca	2,0793
Dollaro australiano	1,5639
Real brasiliano	2,6006
Dollaro canadese	1,4924
Yuan cinese	9,5343
Dollaro di Hong Kong	10,8470
Rupia indonesiana	13071,23
Rupia indiana	64,5160
Won sudcoreano	1622,00
Peso messicano	18,1907
Ringgit malese	4,7638
Dollaro neozelandese	1,9771
Peso filippino	64,922
Dollaro di Singapore	1,9609
Baht tailandese	46,332
Rand sudafricano	10,5704

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01846

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 1º febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3913
Yen	125,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,065
Corona danese	7,4454
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87485
Fiorino ungherese	271,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0045
Nuovo leu romeno	4,0863
Corona svedese	10,1417
Franco svizzero	1,4725
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1965
Kuna croata	7,3152
Rublo russo	42,2510
Lira turca	2,0745
Dollaro australiano	1,5748
Real brasiliano	2,6120
Dollaro canadese	1,4868
Yuan cinese	9,4990
Dollaro di Hong Kong	10,8066
Rupia indonesiana	13074,66
Rupia indiana	64,5220
Won sudcoreano	1627,10
Peso messicano	18,1398
Ringgit malese	4,7509
Dollaro neozelandese	1,9774
Peso filippino	64,871
Dollaro di Singapore	1,9650
Baht tailandese	46,177
Rand sudafricano	10,5342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01847

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 2 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3937
Yen	126,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,998
Corona danese	7,4454
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87375
Fiorino ungherese	270,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	3,9917
Nuovo leu romeno	4,0915
Corona svedese	10,1229
Franco svizzero	1,4733
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1435
Kuna croata	7,3180
Rublo russo	42,0475
Lira turca	2,0720
Dollaro australiano	1,5815
Real brasiliano	2,5703
Dollaro canadese	1,4768
Yuan cinese	9,5147
Dollaro di Hong Kong	10,8263
Rupia indonesiana	13037,03
Rupia indiana	64,4000
Won sudcoreano	1616,23
Peso messicano	17,9543
Ringgit malese	4,7602
Dollaro neozelandese	1,9706
Peso filippino	64,638
Dollaro di Singapore	1,9641
Baht tailandese	46,187
Rand sudafricano	10,4002

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01848

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 3 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3984
Yen	126,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,024
Corona danese	7,4450
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87620
Fiorino ungherese	270,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	3,9827
Nuovo leu romeno	4,1005
Corona svedese	10,1060
Franco svizzero	1,4738
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1660
Kuna croata	7,3180
Rublo russo	41,8600
Lira turca	2,0741
Dollaro australiano	1,5759
Real brasiliano	2,5653
Dollaro canadese	1,4832
Yuan cinese	9,5463
Dollaro di Hong Kong	10,8580
Rupia indonesiana	12987,40
Rupia indiana	64,2910
Won sudcoreano	1603,97
Peso messicano	18,0114
Ringgit malese	4,7539
Dollaro neozelandese	1,9660
Peso filippino	64,454
Dollaro di Singapore	1,9703
Baht tailandese	46,196
Rand sudafricano	10,4380

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01867

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 4 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3847
Yen	125,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,120
Corona danese	7,4446
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87310
Fiorino ungherese	272,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0280
Nuovo leu romeno	4,1250
Corona svedese	10,1330
Franco svizzero	1,4690
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1690
Kuna croata	7,3210
Rublo russo	41,6850
Lira turca	2,0735
Dollaro australiano	1,5726
Real brasiliano	2,5765
Dollaro canadese	1,4701
Yuan cinese	9,4532
Dollaro di Hong Kong	10,7583
Rupia indonesiana	12942,49
Rupia indiana	64,0490
Won sudcoreano	1593,98
Peso messicano	17,9700
Ringgit malese	4,7371
Dollaro neozelandese	1,9879
Peso filippino	63,945
Dollaro di Singapore	1,9597
Baht tailandese	45,806
Rand sudafricano	10,4779

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01868

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 5 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3691
Yen	122,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,185
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87325
Fiorino ungherese	274,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0875
Nuovo leu romeno	4,1435
Corona svedese	10,2405
Franco svizzero	1,4682
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2195
Kuna croata	7,3200
Rublo russo	41,7350
Lira turca	2,0785
Dollaro australiano	1,5822
Real brasiliano	2,5758
Dollaro canadese	1,4698
Yuan cinese	9,3470
Dollaro di Hong Kong	10,6395
Rupia indonesiana	12938,22
Rupia indiana	64,0700
Won sudcoreano	1601,26
Peso messicano	18,0367
Ringgit malese	4,7152
Dollaro neozelandese	1,9862
Peso filippino	63,750
Dollaro di Singapore	1,9475
Baht tailandese	45,468
Rand sudafricano	10,5544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01869

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro 50 mg» soluzione spot-on per gatti.

Estratto decreto n. 2 del 19 gennaio 2010

Procedura decentrata n. UK/V/0303/001/DC e n. UK/V/0303/001/11/001.

Medicinale veterinario EFFIPRO 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in lère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Virbac S.A. con sede in l ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104069012;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 104069024.

Composizione: ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo: fipronil 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche.

Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Dermacentor reticulatis). Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A01849

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmipril» 300 mg/ml

Estratto decreto n. 3 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario TILMIPRIL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0140/001/DC.

Titolare A.I.C. società Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: società Industrial Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues De Llobregat - Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104126014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104126026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104126038.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: tilmicosina;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne).

Indicazioni terapeutiche: bovini: per il trattamento della polmonite associata a Mannheimia haemolytica e pasteurella multocida sensibili alla tilmicosina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi d'attesa:

carne e visceri 77 giorni;

latte: uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di recetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Può essere somministrato soltanto da un veterinario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A01851

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro ND C131».

Estratto decreto n. 4 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVIPRO ND C131.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0239/001/MR.

Titolare A.I.C. società Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG con sede Heinz-Lohmann-Str. 4 - D-27472 Cuxhaven (Germania).

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Heinz-Lohmann-Str. 4 - D-27472 Cuxhaven (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

confezione da 1 fiala da 500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923013;

confezione da 10 fiale da 500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923064;

confezione da 1 fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923025;

confezione da 10 fiale da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923076;

confezione da 1 fiala da 2500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923037;

confezione da 10 fiale da 2500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923088;

confezione da 1 fiala da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923049;

confezione da 10 fiale da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923090;

confezione da 1 fiala da 10000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923052;

confezione da 10 fiale da 10000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103923102.

Composizione: una dose contiene:

principi attivi: virus della malattia di Newcastle, vivo, ceppo Clone 131 min. $10^{6.0}$ $EID_{50/dose}$ max $10_{7.2}$ $EID_{50/dose}$, *EID_{50}=50% della dose infettiva dell'embrione: il titolo del virus che causa un'infezione nel 50% degli embrioni inoculati con il virus;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (a partire dai 14 giorni di età).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli contro la malattia di Newcastle per ridurre i segni clinici e la mortalità.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità del dopo diluizione o ricostituzione come indicato: 2 ore;

l'intero contenuto dei contenitori aperti deve essere usato tutto in una volta.

Tempi d'attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di recetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A01850

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxtra Long Acting».

Estratto decreto n. 5 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Oxtra Long Acting» 200 mg/ml .

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «OXTRA LONG A T1NG» 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, bufalini, ovini e caprini, suini, polli da carne, tacchini, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - via Emilia, n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101709020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101709044;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101709032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101709018.

Composizione: 1 ml contiene.

Principi attivi:

Oxitetraciclina cloridrato 216,0 mg;

pari a oxitetraciclina 200,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: bovini, bufalini, ovini e caprini, suini, polli da carne, tacchini.

Indicazioni: Oxtra long Acting è indicato nella terapia di tutte le infezioni da germi sensibili all'oxitetraciclina.

In particolare:

infezioni broncopolmonari (bronchiti, bronco-polmoniti, pleuriti);

infezioni gastrointestinali (gastriti, enteriti, difterite del vitello);

infezioni mammarie (mastiti settiche, mastite parenchimatosa acuta);

infezioni urinarie (pielonefriti, affezioni settiche dell'apparato urinario);

infezioni podali (poliartriti infettive, infezioni necrotico-gangrenose podali, quali zoppina lombarda del bovino e pedaina dell'ovino);

metriti, metro-peritoniti, sepsi puerperale;

flemmoni, ferite settiche, lesioni purulente, trattamenti post-traumatici e pre o postoperatori.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Tempi di sospensione.

Carne e visceri:

bovini, bufalini, ovini, caprini, suini: quarantadue giorni;

polli da carne, tacchini: trentacinque giorni;

latte: quindici giorni (30 mungiture);

Non somministrare ad animali (galline ovaiole e tacchine) produttori di uova destinate al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01845
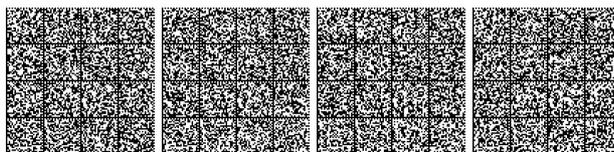
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 2880 del 18 dicembre 2009 relativo al medicinale «Ossigeno Sapio»

Estratta determinazione n. 265 del 27 gennaio 2010

Alla determinazione n. 2880 del 18 dicembre 2009 e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SAPIO - titolare A.I.C. Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Maurilio n. 13 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 08804430158, nella parte relativa ai dati del titolare A.I.C.: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., è apportata la seguente modifica:

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Maurilio n. 13 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 08804430158,

in luogo di:

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Maurillo n. 13 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 08804430158.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01858

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 2860 del 18 dicembre 2009 relativo al medicinale «Ossigeno Rivoira»

Estratto determinazione n. 267 del 27 gennaio 2010

Alla determinazione n. 2860 del 18 dicembre 2009 e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO RIVOIRA – Titolare AIC: RIVOIRA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Durini, 7, 20122 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 06666970584, nella sezione: «Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura», relativamente alla confezione: AIC n. 038944221 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi o vp da 33 litri, è apportata la seguente modifica:

Confezione: AIC n. 038944221 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi o vp da 33 litri - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: C;

in luogo di:

Confezione: AIC n. 038944221 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi o vp da 33 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Classe di rimborsabilità: C.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01841

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 2883 del 18 dicembre 2009 relativo al medicinale «Ossigeno C.I.O.»

Estratto determinazione n. 269 del 27 gennaio 2010

Alla determinazione n. 2883 del 18 dicembre 2009 e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 4 del 7 gennaio 2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO C.I.O., sono apportate le seguenti modifiche:

Nella parte relativa ai dati dei «Produttori del prodotto finito» è apportata la seguente modifica:

S.O.M. Di D'aquino Anna Rita e C. s.n.c. – Via Giarre-Nunziata, 67 – Mascali (Catania);

in luogo di:

S.O.M. Di D'aquino Anna Rita e C. s.n.c. – Via Giarre-Nunziata, 67 – Catania;

Nella sezione: «Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura», relativamente alle confezioni che si riportano, sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione: AIC n. 038907111 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio, 40 litri - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: C;

in luogo di:

Confezione: AIC n. 038907111 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio, 40 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 038907123 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio, 50 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: C;

in luogo di:

Confezione: AIC n. 038907123 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio, 50 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 038907224 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole, 40 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: H;

in luogo di:

Confezione: AIC n. 038907224 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole, 40 litri - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: C.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01842

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-038) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
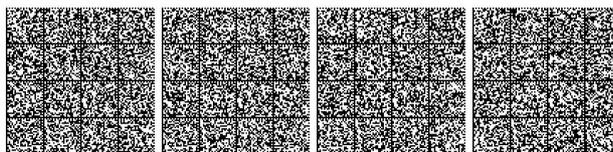
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
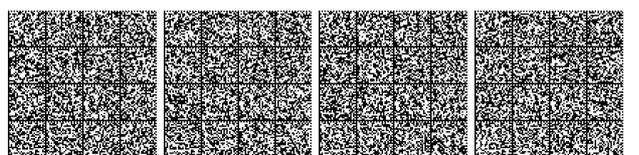
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.